

**OFFICINE MACCAFERRI
S.p.A.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

D.LGS. N. 231/2001

PARTI SPECIALI

Edizione n. 1 – 26 ottobre 2009

Edizione n. 2 – 20 marzo 2013

Edizione n. 3 – 21 marzo 2016

Edizione n. 4 – 27 luglio 2016

Edizione n. 5 – 27 marzo 2019

FINALITÀ	4
METODOLOGIA DI RISK ASSESSMENT E LE “AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO”	4
IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	8
PROTOCOLLI GENERALI	9
PROTOCOLLI SPECIFICI	12
I LIVELLI DI CONTROLLO INTERNO	12
PARTE SPECIALE A DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	14
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A.....	15
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	16
A.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)	16
A.1-BIS REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO).....	23
A.2 AREE DI RISCHIO	25
A.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	26
A.4 FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA	57
PARTE SPECIALE B DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	60
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B.....	61
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	61
B.1 I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO).....	61
B.1- BIS I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO).....	65
B.2 AREE A RISCHIO	69
B.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	69
B.4 FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA	75
PARTE SPECIALE C REATI SOCIETARI	77
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C	77
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	77
C.1 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO).....	77
C.1 BIS REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER, LETT. S BIS) DEL DECRETO)	83
C.2 AREE A RISCHIO	85
C.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	86
C.4 FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA	95
PARTE SPECIALE D DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	97
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D.....	97
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	97
D.1 I DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO).....	97
D.2 AREE A RISCHIO.....	98
D.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	98

D.4 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	107
PARTE SPECIALE E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, FALSITÀ IN MONETE IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÈ AUTORICICLAGGIO E REATI TRANSNAZIONALI.....	109
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E.....	109
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	109
E.1 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO).....	109
E. 1 <i>BIS</i> FALSITÀ IN MONETE IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO.....	112
E. 1.....DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO).....	116
E. 1 <i>TER</i> DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL DECRETO).....	119
E. 1 <i>QUATER</i> DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO).....	120
E.1 <i>QUINQUIES</i> REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10 L. 146/2006).....	122
E.2 AREE A RISCHIO.....	124
E.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	126
E.4 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	129
PARTE SPECIALE F REATI AMBIENTALI.....	130
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F.....	130
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	130
F.1 REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO).....	130
F.2 AREE A RISCHIO.....	141
F.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	141
F.4 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	144
PARTE SPECIALE G DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, RAZZISMO E XENOFOBIA.....	145
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G.....	145
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	145
G.1 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 <i>QUINQUIES</i> DEL DECRETO).....	145
G.1 <i>BIS</i> DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO).....	149
G.1 <i>TER</i> RAZZISMO E XENOFOBIA.....	151
G.2 AREE A RISCHIO.....	151
G.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	152
G.4 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	152
PARTE SPECIALE H ABUSI DI MERCATO.....	153
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE H.....	153
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	153
H.1.....	153
H.2 AREE A RISCHIO.....	154
H.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	155
H.4 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	163

FINALITÀ

Le presenti Parti Speciali hanno lo scopo di definire le regole di gestione e i principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello adottato da OM dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività ivi svolte e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, il presente Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione delle misure di prevenzione stabilite dalla Società per la gestione dei reati in esame;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi alle determinazioni contenute nei seguenti documenti:

- il Modello – Parte Generale e Parti Speciali;
- il Codice Etico;
- la normativa interna (*policy*, regolamenti, procedure organizzative);
- il sistema di poteri (procure e deleghe) e disposizioni organizzative in essere.

Ogni altro elemento della normativa interna (regolamento, *policy*, procedura organizzativa, istruzione di lavoro) dovrà essere definito in coerenza e nel rispetto dei principi e degli elementi di controllo espressi nel presente Modello.

METODOLOGIA DI *RISK ASSESSMENT* E LE "AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO"

L'art. 6, comma 2, lett. *a*) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra gli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette "aree e attività a rischio", ossia le attività dell'Ente nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Legislatore.

Le condotte illecite, richiamate espressamente dalla normativa in esame, rientrano nelle seguenti categorie:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis* D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1* D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* D.Lgs. 231/2001);

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1* D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 *sexies* D.Lgs. 231/2001);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* D.Lgs. 231/2001);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* D.Lgs. 231/2001);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/2001);
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* D.Lgs. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* D.Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (art. 10 L. n. 146/2006).

Al fine di ottemperare a quanto disposto dal sopra indicato D.Lgs. 231/2001, OM ha posto in essere le attività di cui al “*Risk Assessment 231*” allegato al presente documento e che di seguito si riportano:

- analisi delle attività svolte da ciascuna Funzione, di *staff* e operativa, di OM, mediante interviste ai relativi Responsabili;
- individuazione e mappatura delle “aree e attività a rischio reato” e delle attività “strumentali”¹ relative alle sopra indicate Funzioni;
- analisi del profilo di rischio, per ogni “area e attività a rischio reato”, mediante individuazione dei reati potenzialmente realizzabili;
- analisi delle modalità di realizzazione delle condotte illecite;
- identificazione dei processi aziendali di riferimento nell'ambito dei quali devono essere previsti i controlli a presidio dei rischi individuati.

In particolare, l'individuazione e la valutazione dei rischi di potenziale commissione dei summenzionati reati sono state attuate attraverso:

- l'esame preliminare di tutta la realtà di OM, in funzione delle caratteristiche della medesima e della tipologia di attività aziendali svolte, procedendo a escludere quelle ipotesi di reato ritenute non configurabili;

¹ Un'attività è definita “strumentale” laddove la stessa, non risultando direttamente esposta alla possibilità di commissione di un reato, rappresenta il mezzo attraverso il quale il reato può essere commesso.

- l'individuazione delle attività/processi nel cui ambito possono essere commessi i reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti, e la valutazione delle componenti del Sistema di Controllo Interno preventivo.

Sotto il primo profilo si rileva che, nel procedere all'esame preliminare della realtà di OM, si è tenuto conto delle peculiarità del settore in cui la Società opera e della storia della stessa.

In esito all'analisi condotta, alcune fattispecie di reato contemplate nel Decreto sono state valutate astrattamente non configurabili o di remota verifica nell'ambito delle attività aziendali svolte da OM, in considerazione della natura o della specificità delle stesse rispetto alla sfera di operatività della Società (*i.e. Falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti di riconoscimento ex art. 25 bis*, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 473 c.p.²; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili *ex art. 25 quater I*; tratta di persone e riduzione in schiavitù di cui al citato art. 25 *quinquies*; razzismo e xenofobia *ex art. 25 terdecies*). Per tali evenienze, si ritengono comunque adeguati i presidi ed i principi di politica aziendale e le regole di condotta sanciti nel Codice Etico, che, si ribadisce, costituisce parte integrante del presente Modello.

Sotto il secondo profilo si osserva che la mappatura dei rischi e del Sistema di Controllo Interno della Società è stata effettuata attraverso l'analisi della documentazione acquisita e lo svolgimento di approfondite interviste, strutturate in coerenza con le fattispecie penalistiche di riferimento e in considerazione dei possibili ambiti ove ricondurre il rischio di commissione dei reati astrattamente configurabili.

Si segnala, in proposito, che il reato di autoriciclaggio (art. 648 *ter I* c.p.) può essere ritenuto astrattamente configurabile in relazione a tutte le attività/aree di rischio riferibili alla Società ove la stessa, a seguito della commissione o del concorso nella commissione di un reato di natura non colposa, impiegasse, sostituisse o trasferisse, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione del predetto reato, sì da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Analogamente, si fa presente che qualsiasi reato-presupposto potrebbe configurarsi quale reato-fine di un'associazione criminosa di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p. (rispettivamente, in tema di "*associazione per delinquere*" e di "*associazioni di tipo mafioso anche straniero*"), sussistente quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti³. Pertanto, in relazione alle suddette fattispecie appare impossibile procedere a una loro aprioristica riferibilità a particolari settori aziendali di OM, potendo ritenersi astrattamente configurabili nell'ambito di tutte le attività/aree di rischio aziendali, anche se il rischio di commissione può, senz'altro, ritenersi

² Il citato art. 473 c.p. prevede il delitto di «*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni*».

³ Più esattamente, l'associazione per delinquere è caratterizzata da tre elementi fondamentali, quali a) il vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti programmati; b) la tendenziale indeterminatezza del programma criminoso; c) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminali presi di mira.

maggiore con riferimento ai processi nell'ambito dei quali la Società instaura rapporti con soggetti terzi.

Con specifico riguardo, poi, ai possibili autori dei reati-presupposto, appare opportuno evidenziare che, tra le ipotesi criminose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, ve ne sono alcune che richiedono una particolare qualifica del soggetto attivo (si tratta dei cosiddetti reati *propri*), sì da indurre a ritenere che la condotta illecita possa essere realizzata unicamente da coloro che rivestono un determinato ruolo, funzione o incarico all'interno dell'Ente (*i.e.* gli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, soci conferenti quanto ai reati societari).

Tuttavia, l'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 annovera, nell'ambito dei Soggetti Apicali, non solo coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'Ente, ma altresì coloro che esercitano anche *di fatto* la gestione e il controllo di esso (comma 1, lett. *a*), in linea con quanto affermato dalla costante giurisprudenza sul punto⁴ nonché dall'art. 2639 c.c.⁵, disposizione dettata per i reati in materia di società e consorzi di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile, che ha di fatto codificato gli approdi giurisprudenziali che avevano preceduto la sua introduzione.

Sicché l'assenza di una qualifica formale in capo all'autore del reato potrebbe, comunque, non comportare un'automatica esenzione di responsabilità.

Peraltro, gli stessi reati propri nonché, più in generale, qualsivoglia reato previsto dal Decreto, possono essere commessi da qualsiasi soggetto (dipendente o meno) in concorso con i soggetti qualificati o con altri ai sensi dell'art. 110 c.p.

Infine, si segnala che, con la Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante la "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine*

⁴ Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. V Pen., 6 maggio 2015, n. 51091: «*La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (...). Come ben chiarito in numerose pronunce di questa Sezione (Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094), i descritti connotati non implicano l'esercizio di tutti i poteri propri dell'amministratore di una società ma richiedono unicamente lo svolgimento di un'apprezzabile attività di gestione in termini non occasionali o episodici, così come opportunamente evidenziato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata*»

⁵ Il citato art. 2639 c.c., in tema di «**Estensione delle qualifiche soggettive**», recita quanto segue: «1. Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. 2. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi» (*i.e.* l'amministratore "di fatto").

organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" (c.d. Convenzione di Palermo), è stata introdotta nel nostro ordinamento la nozione di "reato transnazionale", rilevante anche ai fini della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, contraddistinta da tre elementi principali: la sua gravità, rilevabile dai limiti edittali di pena previsti; il luogo in cui è, in tutto o in parte, commesso e il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato nella sua realizzazione.

I reati transnazionali, qualificati dall'art. 10 della citata Legge n. 146/06 come reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, sono: i summenzionati reati associativi di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p., all'art. 291 quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ("*associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri*") e all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("*associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*"); i reati concernenti il "*traffico di migranti*" di cui all'art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; e reati concernenti l'"*intralcio alla giustizia*" di cui agli artt. 377 *bis* c.p. ("*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*") e 378 c.p. ("*favoreggiamento personale*").

In ragione della peculiare natura del reato transnazionale, il rischio di commissione dei suddetti illeciti appare sussistente in tutti i processi in cui la Società instaura rapporti con soggetti terzi che possano assumere rilevanza transnazionale ai sensi della summenzionata normativa.

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce, inoltre, che il sistema dei controlli interni dell'Ente debba prevedere, in relazione ai reati da prevenire:

- specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati.

Pertanto, nell'ambito delle attività preordinate alla definizione del Modello, OM ha provveduto all'identificazione di principi di controllo che devono sovrintendere l'operatività della Società nell'ambito dei processi gestionali e operativi correlati alle aree/attività "a rischio reato" identificate.

Il sistema dei controlli, realizzato dalla OM, con riferimento alle predette aree/attività, stabilisce:

- *Protocolli di prevenzione generali*, ossia i principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare gli elementi specifici di controllo;
- *Protocolli di prevenzione specifici*, ossia procedure di controllo che costituiscono le linee guida di controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 sul processo e che possono trovare maggior declinazione e completamento nell'ambito di altre fonti normative interne (regolamenti, *policy*, procedure organizzative, istruzioni di lavoro).

Il Sistema di Controllo Interno ex D.Lgs. 231/2001 della Società prevede, inoltre, i seguenti livelli di controllo (di cui al seguente paragrafo 4.3):

- *I Livello: monitoraggio di linea e gestione operativa del rischio*
- *II e III Livello: Monitoraggio continuo e Audit*

Protocolli generali

Quanto ai protocolli di prevenzione generali, il Sistema dei Controlli, definito da OM anche sulla base delle più recenti indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, nonché dalle *best practice* nazionali e internazionali, è stato costruito applicando i seguenti:

Norme comportamentali e codici di condotta

Diffusione di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

In particolare, è fatto espresso divieto, per tutti i Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

È politica della Società prevenire il verificarsi di comportamenti illegali o non conformi al Codice Etico e, qualora verificatisi, porre fine a qualunque comportamento di tale genere nel modo più rapido e ragionevole possibile prendendo anche, qualora applicabili, le adeguate misure disciplinari.

Poteri autorizzativi e di firma

Predisposizione di un sistema di procure/deleghe:

- coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- contenente la specifica assegnazione di poteri e limiti, anche di approvazione delle spese, dei soggetti titolati a impegnare OM nei confronti di parti terze;
- definito nel rispetto dei principi di elaborazione giurisprudenziale e dei requisiti specifici di legge laddove applicabile (ad esempio l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per il caso delle deleghe in materia di sicurezza sul lavoro).

Procedure e norme interne

Adozione di regole, laddove previste, idonee a stabilire, in accordo ai protocolli del presente documento, responsabilità e modalità operative per lo svolgimento delle attività e la regolamentazione di dettaglio dei processi.

La regolamentazione interna declina ruoli e responsabilità di gestione, coordinamento e controllo delle Funzioni aziendali a tutti i livelli, descrivendo, in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna.

Separazione dei compiti

Nell'ambito di ogni processo rilevante ai sensi della normativa in esame, al fine di assicurare indipendenza e obiettività, è garantito l'intervento di più soggetti e la separazione delle attività tra coloro che sono incaricati di assumere le decisioni e autorizzare gli atti, eseguire le operazioni stabilite, svolgere sulle stesse gli opportuni controlli previsti dalla legge e dalle procedure del Sistema di Controllo Interno.

Un intero processo sensibile ai sensi del D.Lgs 231/2001 non può, dunque, essere affidato a un unico soggetto.

In particolare, nel presente Modello, qualora nell'ambito di un processo a rischio è fatto richiamo all'attività di una Funzione, è implicito assumere che l'attività in esame sia effettuata dal personale della Funzione deputato, in relazione al mansionario/assetto organizzativo in essere, allo svolgimento di detta attività e che il Responsabile della Funzione abbia il compito di verificarla e approvarla.

Documentabilità e Tracciabilità

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento di ciascuna attività "a rischio" deve essere ricostruibile e verificabile *ex post*, attraverso appositi supporti documentali o informatici.

Più esattamente, ciascuna operazione/attività aziendali, considerata rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve essere adeguatamente documentata.

I documenti rilevanti sono opportunamente formalizzati e devono riportare la data di compilazione e la firma del compilatore/autorizzatore; gli stessi sono archiviati e conservati, per un periodo di tempo pari ad almeno 10 anni (fermo restando eventuali requisiti normativi maggiormente restrittivi), in luoghi idonei a cura della Funzione competente e con modalità tali da non permetterne la modifica successiva se non con apposita evidenza, anche al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti o smarrimenti.

Qualora sia previsto l'utilizzo di sistemi informatici per lo svolgimento delle attività sensibili, gli stessi assicurano:

- la corretta imputazione di ogni singola operazione ai soggetti che ne sono responsabili;
- la tracciabilità di ogni operazione effettuata (inserimento, modifica e cancellazione) dai soli utenti abilitati;
- l'archiviazione e conservazione delle registrazioni prodotte.

L'accesso ai documenti archiviati è consentito solo ai soggetti autorizzati (tra cui l'Organismo di Vigilanza ed eventuali altre funzioni di controllo interno opportunamente titolate).

Gestione della documentazione di terzi

I documenti di terze parti, di qualsiasi natura e per qualsiasi finalità, contenenti informazioni di natura riservata e/o confidenziale, anche a potenziale concorrenza sleale, utilizzabili per ottenere possibili vantaggi o nell'interesse della Società, devono essere tenuti e conservati, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, dai Responsabili di Funzione interessati, previa autorizzazione formale da parte dei soggetti titolati di controparte.

Conflitto di interessi

I soggetti coinvolti nei processi aziendali di OM agiscono nei confronti delle controparti secondo rapporti improntati ai più alti livelli dell'etica di comportamento, così come disposto anche dal Codice Etico.

Pertanto, i predetti soggetti sono tenuti a evitare qualsiasi situazione e attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi per la Società o che possano tendenzialmente interferire (o appaiano avere la potenzialità di interferire) con la capacità del dipendente o collaboratore di agire in conformità ai suoi doveri e responsabilità che sintetizzano l'interesse primario, da realizzare nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice Etico e del Modello.

Chiunque si trovi, anche potenzialmente, in una situazione di conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere alternativamente:

- interessi propri;
- interessi del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale.

Corre l'obbligo comunque di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza e di allontanarsi dal luogo della votazione, perché la sola presenza del soggetto in questione può potenzialmente influire sulla libera manifestazione della volontà altrui.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Di tale condizione i Destinatari del Modello sono tenuti a darne immediata comunicazione per iscritto al proprio superiore gerarchico o all'organo competente della Società, il quale valuterà, anche con il supporto delle Funzioni a ciò preposte, l'effettiva sussistenza del conflitto e dichiarerà al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o alla Funzione competente nonché all'Organismo di Vigilanza le iniziative assunte per rimuoverne gli effetti.

Protocolli specifici

Quanto ai protocolli di prevenzione specifici, il Modello enuclea in relazione a ogni “area/attività a rischio”, gli elementi di controllo cui si deve orientare l’operatività degli stessi⁶.

Detti elementi sono articolati nell’ambito delle Parti Speciali di cui si compone il documento, dedicate alle categorie di reato-presupposto ritenute rilevanti per la Società, composte da cinque paragrafi:

- il primo relativo alla “*Funzione della Parte Speciale*”, in cui è indicato l’obiettivo della stessa;
- il secondo concernente la descrizione delle “*Fattispecie di Reato rilevanti*” e le sanzioni applicabili all’Ente;
- il terzo volto alla identificazione delle “*Aree di rischio*” nel cui ambito si configura il rischio di commissione dei reati trattati nella singola Parte Speciale;
- il quarto in cui sono stabiliti i “*Principi di comportamento*”, che, nel richiamare l’osservanza del Codice Etico, specificano le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei Destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati in esame;
- il quinto e ultimo che prevede i “*Flussi Informativi all’Organismo di Vigilanza*”, ossia le modalità e le tempistiche con cui devono essere effettuate le comunicazioni verso l’Organismo deputato al controllo e alla verifica dell’efficacia e all’adeguatezza del Modello da parte dei Destinatari.

È di tutta evidenza la centralità di questa parte del Modello, finalizzata a modulare concretamente l’agire sociale.

I Livelli di Controllo Interno

Come sopra accennato, il Sistema di Controllo Interno di OM prevede i seguenti livelli di controllo:

- *I Livello*: monitoraggio di linea e gestione operativa del rischio
- *II e III Livello*: monitoraggio continuo e *Audit*

In particolare, quanto al *I Livello*, si rileva che i Responsabili di Funzione costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione di reati e, di conseguenza, sono referenti diretti dell’Organismo di Vigilanza, per quanto di rispettiva competenza, per ogni attività informativa e di controllo.

Detti Responsabili, anche individuati dal sistema organizzativo interno e abilitati ad accedere a tutte le informazioni rilevanti, hanno le seguenti responsabilità:

- vigilare sul regolare svolgimento dell’operazione di cui sono i soggetti referenti;

⁶ Una più dettagliata evidenza di tali protocolli può essere delegata all’intero corpo normativo della Società (*policy*, procedure, istruzioni di lavoro).

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- assicurare che i relativi processi siano svolti in linea con i codici di condotta OM, in conformità a quanto stabilito dalle fonti normative interne e dalla normativa vigente applicabile, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità;
- garantire che vengano eseguiti, da parte dei singoli soggetti coinvolti nel processo, tutti i controlli sulle attività sottostanti definiti nell'ambito dei protocolli di prevenzione generali e specifici di processo;
- coadiuvare l'Organismo di Vigilanza, per quanto di rispettiva competenza, nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del Modello;
- operare, in coordinamento l'Organismo di Vigilanza, l'analisi delle esigenze formative del personale sotto il proprio ambito di responsabilità;
- informare e formare collaboratori e sottoposti in ordine ai rischi di reato connessi alle attività svolte e alle misure di prevenzione stabilite;
- contribuire all'analisi e all'aggiornamento dei possibili rischi della propria area di attività, proponendo l'Organismo di Vigilanza nonché alle Funzioni competenti soluzioni organizzative e gestionali.

Fermo restando l'obbligo in capo a tutti i Destinatari di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza deroghe, anomalie o atipicità eventualmente riscontrate rispetto alle determinazioni contenute nel Modello e tutti i fatti, atti od omissioni che possano incidere sull'osservanza dello stesso, i Responsabili di Funzione hanno inoltre l'obbligo di:

- informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza in merito all'andamento delle attività, secondo le indicazioni stabilite nel presente documento;
- informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza qualora si verificano particolari situazioni rilevanti l'efficacia e l'adeguatezza dei protocolli di prevenzione, nonché qualsiasi violazione del Modello posta in essere dal personale o dai collaboratori della Società.

Con riferimento al *II Livello*, l'Organismo di Vigilanza:

- assicura attività di coordinamento del sistema di prevenzione e gestione dei rischi *ex* D.Lgs. 231/2001 e verifica l'idoneità del Modello a prevenire i reati di interesse ai sensi del citato Decreto;
- monitora il recepimento e il rispetto da parte dei Responsabili di Funzione dei protocolli e delle misure previste dal Modello anche attraverso l'acquisizione di attestazioni periodiche da parte dei Responsabili stessi;
- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello; a tal fine assicura, anche in collaborazione con soggetti esterni, qualificati, autonomi e indipendenti, la programmazione e attuazione di attività di verifica ispettiva interna finalizzate alla valutazione del rispetto dei protocolli di prevenzione definiti;
- monitora l'adeguatezza dei canali di comunicazione definiti per la segnalazione di comportamenti illeciti ovvero sospetti e/o non in linea con i protocolli del Modello.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

PARTE SPECIALE A
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO
PATRIMONIO, DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE
DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Funzione della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse alle fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25 e 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i Responsabili delle altre Funzioni aziendali a esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Per offrire una migliore individuazione e illustrazione del "rischio-reato" è opportuno, tuttavia, specificare cosa debba intendersi, ai sensi della legge penale, per «*Pubblico Ufficiale*» e per «*Incaricato di Pubblico Servizio*».

Tali nozioni trovano la loro definizione normativa negli artt. 357 e 358 c.p.

Agli effetti dell'articolo 357 c.p., dunque, sono «***Pubblici Ufficiali***» «*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*».

Ai sensi del comma 1 del citato articolo sono qualificabili come Pubblici Ufficiali tutti quei soggetti che, indipendentemente dal rapporto intercorrente con lo Stato o l'Ente pubblico, esercitano una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ai fini dell'esistenza di tale qualifica, ciò che rileva è l'attività svolta in concreto, la quale deve potersi definire come "pubblica funzione" a prescindere da requisiti formali di tipo soggettivo, quali, ad esempio, l'esistenza di un rapporto di dipendenza del soggetto con lo Stato o con l'Ente pubblico.

Con riferimento, invece, alla nozione di «***pubblica funzione amministrativa***» l'art. 357, comma 2, c.p., individua tale funzione come disciplinata da «*norme di diritto pubblico*», ovverosia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e a tutela di un interesse pubblico.

In particolare, essa viene identificata come: *a)* un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e *b)* caratterizzata dall'esercizio di specifici e ben identificati poteri (deliberativi, autoritativi e certificativi).

Agli effetti dell'art. 358 c.p., si definiscono «***Incaricati di Pubblico Servizio***» «*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*».

Sulla base di quanto indicato, la scriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "Incaricato di un Pubblico Servizio" è rappresentata, dunque, non dalla natura giuridica dell'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto stesso, le quali devono

consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. Da quanto detto discende che l'Incaricato di Pubblico Servizio può essere descritto come la persona che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio (ovverosia un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico in funzione della cura di interessi pubblici o del soddisfacimento di bisogni di interesse generale) pur essendo privo di poteri formali di natura deliberativa, autorizzativa o certificativa, tipici della pubblica funzione amministrativa.

Risultando inevitabilmente, nell'individuazione di entrambe le figure, margini di incertezza, la Società, ai fini della configurabilità dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, valuta caso per caso se i soggetti con i quali entra in rapporto possano o meno essere qualificati come Incaricati di Pubblico Servizio.

Si ribadisce, infine, che ai fini del D.Lgs. 231/2001, i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto stesso rilevano laddove risultino commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia italiana che estera.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto.

A.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

Malversazione a danno dello Stato o da altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 *bis* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.)

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

E' stata introdotta una aggravante, dalla L. n. 3/2019, nel caso in cui il fatto venga commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente od un agente della società, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della Società).

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi o in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nei casi in cui il fatto risulti aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p., ovvero quando dal fatto l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La pena si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Sanzioni applicabili all'Ente

- commi 1 e 3, sanzione pecuniaria: fino a 200 quote;
- commi 2 e 4, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- commi 2 e 4, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Corruzione in atti giudiziari (artt. 319 *ter*, comma 2, e 321 c.p.)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 1, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- comma 1, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- comma 2, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)⁷

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 *ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 *bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis* in relazione al compimento

⁷ Articolo introdotto dalla L. n. 3/2019.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino 200 quote

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o della Unione Europea.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, ovvero omettendo informazioni dovute, per ottenere finanziamenti pubblici.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si procuri un ingiusto profitto alla Società arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5 *bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed

agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5 *ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5 *quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli artt. 319 *quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma dell'articolo 322 *bis* c.p.;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma dell'articolo 322 *bis* c.p. sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

A.1bis Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377*bis* c.p.)

Il reato si configura allorché taluno, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere⁸, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

⁸ Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

Rapporto con le legislazioni estere in materia di modelli di organizzazione, gestione e controllo: UK Bribery Act (2010) e Foreign Corrupt Practices Act - FCPA (1977)

L'operatività di OM non è limitata al territorio italiano, estendendosi al contrario anche all'estero e, per quanto di maggior interesse in questa sede, in Regno Unito e Stati Uniti. È pertanto necessario evidenziare che, rispetto alle operazioni ivi poste in essere, potrebbero venire in rilievo, rispettivamente, le discipline di cui all'*UK Bribery Act* (2010) ed al *FCPA* (1977).

Entrambe le normative stabiliscono in capo alle società una responsabilità in caso di commissione del reato di corruzione da parte di un attore a esse riconducibile.

In particolare, il *Bribery Act*, entrato in vigore il 1° luglio 2011, punisce con sanzioni interdittive e pecuniarie di importo illimitato l'impresa che manchi di prevenire episodi di corruzione, sia attiva che passiva, sia pubblica che privata, da parte di soggetti che operano in suo nome e/o per suo conto (o comunque *associated persons*). La norma ha estensione extra-territoriale potendo trovare applicazione sia nei confronti di società di diritto inglese, ovunque operanti, sia nei confronti di società straniere che svolgano attività sul territorio anglosassone.

Uno specifico articolo del *Bribery Act* prevede l'esclusione della responsabilità per la persona giuridica (c.d. "esimente"), qualora questa provi di aver efficacemente adottato delle specifiche procedure volte alla prevenzione del reato di corruzione, secondo le linee guida di volta in volta fornite dal Ministero della Giustizia inglese.

Anche l'americano *FCPA* vieta alle società domestiche, ovvero ad enti quotati su mercati statunitensi, o ancora ad aziende comunque operanti in territorio americano, di corrompere pubblici ufficiali stranieri. In tal caso, l'adozione di un *compliance and ethic program* da parte dell'azienda responsabile costituisce un'attenuante della pena.

L'astratta rilevanza di diverse normative nel contesto di operatività di OM ha indotto la Società a elaborare i presidi e le procedure di cui alla presente Parte Speciale con il fine specifico di mitigare anche i rischi di commissione delle fattispecie di *common law* sopra descritte. A tal fine, controlli e procedure si ispirano non solo ai principi elaborati in contesto nazionale, ma anche a quelli formulati in seno ai predetti ordinamenti.

A titolo esemplificativo, si è tenuto conto delle indicazioni del Ministro di Giustizia britannico che, in relazione alle *adequate procedures* di cui al *Bribery Act*, richiede che presentino le seguenti caratteristiche:

- *Risk Assessment*: identificazione e valutazione dei rischi di commissione dei reati di corruzione;
- *Top-level commitment*, inteso come impegno del *top management* nel contrasto alla corruzione;
- Attività di *Due Diligence* sulle controparti e sulle modalità di conduzione delle relazioni commerciali;
- Definizione di Politiche e procedure chiare ed accessibili;
- Comunicazione e formazione, ossia effettiva implementazione delle *policies* e relativa formazione del personale;
- Monitoraggio e *review* dell'effettiva applicazione delle procedure.

In sintesi, i controlli e le procedure apprestati da OM per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione (e, in generale, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001) sono volti a impedire la commissione di qualunque atto corruttivo sia esso qualificato come tale ai sensi della normativa italiana, ovvero da altra normativa.

A.2 Aree di rischio

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio e al delitto di *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*, sono riconducibili alle seguenti attività:

- *Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, italiana o straniera*
- *Richiesta e utilizzo di finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici*
- *Acquisizione di autorizzazioni, abilitazioni, licenze, concessioni, certificati o provvedimenti simili e comunicazioni agli enti pubblici*
- *Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e altri Organi di Vigilanza e Controllo, anche in sede di verifiche ispettive*
- *Gestione dei rapporti finanziari e commerciali Intercompany*
- *Operazioni straordinarie (investimenti, fusioni, acquisizioni), joint venture e partnership*
- *Gestione del fabbisogno e degli acquisti*
- *Gestione di incarichi e consulenze*
- *Gestione immobiliare*
- *Gestione di asset*
- *Selezione e assunzione del personale*
- *Sviluppo e incentivazione del personale*
- *Gestione delle presenze e delle trasferte*
- *Gestione di conti correnti, incassi e pagamenti*
- *Gestione dei crediti*
- *Gestione del contenzioso*

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- *Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza*
- *Gestione di eventi, sponsorizzazioni e liberalità*

Gestione e utilizzo dei Sistemi Informativi I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

A.3 Principi di Comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25 e 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle regole previste nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale.

In particolare, con riferimento alle singole aree/attività considerate a rischio, si segnalano i seguenti principi e norme comportamentali.

Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, italiana o straniera

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella attività di *Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, italiana o straniera*, è **fatto obbligo** di assicurare, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, che:

- i suddetti rapporti avvengano nell'assoluto rispetto di:
 - o leggi;
 - o normative vigenti;
 - o principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
 - o Codice Etico;
- i rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai Responsabili a ciò espressamente autorizzati dagli organi di vertice ovvero dalle persone da questi delegate;
- gli incontri con soggetti pubblici siano presenziati, ove possibile, da almeno due rappresentanti della Società; le eventuali deroghe dovranno essere opportunamente motivate;
- siano tracciati i rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione (data, obiettivi/motivazioni, partecipanti e relativi esiti) attraverso la redazione e archiviazione di *memoranda* interni relativi agli incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare trimestralmente al proprio superiore gerarchico; archiviazione di tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione rilevanti, sia in entrata che in uscita.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- promettere, offrire o in alcun modo versare o fornire somme di denaro, beni in natura o altri benefici (salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e comunque conformi alla normale pratica commerciale), anche a seguito di illecite pressioni, a pubblici funzionari o a interlocutori privati, quando siano incaricati di pubblico servizio, ovvero a soggetti intermediari con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società o di influenzare l'indipendenza di giudizio nell'ambito di qualsiasi tipologia di rapporto con gli stessi instaurato. Le predette prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni (quali incarichi, consulenze, pubblicità, sponsorizzazioni, opportunità di impiego, opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere);
- tenere e intraprendere tali comportamenti e azioni nei confronti di coniugi, parenti o affini delle persone sopra descritte;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o soggetti intermediari e accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- tenere comportamenti comunque intesi a influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una o entrambe le parti in violazione dei principi di trasparenza e correttezza professionale;
- far rappresentare la Società da un consulente o da un soggetto "terzo" non formalmente autorizzato e quando si possano creare conflitti d'interesse; in ogni caso costoro e il loro personale sono soggetti alle stesse prescrizioni che vincolano i Destinatari;
- presentare dichiarazioni e attestazioni non precise e/o non veritiere esibendo documenti, in tutto o in parte, non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errore.

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte pubblica, rivolti a ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità, anomalia, atipicità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Richiesta e utilizzo di finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici

A tutti i Destinatari coinvolti nell'attività di *Richiesta e utilizzo di finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici*, è **fatto obbligo** di garantire, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, l'attuazione dei seguenti presidi:

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- correttezza, trasparenza, completezza e veridicità nella predisposizione e presentazione di dichiarazioni/documenti attestanti fatti e notizie finalizzate all'ottenimento di un finanziamento/erogazione pubblica;
- qualora si configuri l'opportunità di ottenere un finanziamento pubblico, il Responsabile della Funzione aziendale interessata sottopone il progetto ai soggetti titolati della Società per ottenere l'autorizzazione a procedere in qualità di "Responsabile dell'operazione", anche formalmente titolato a gestire i rapporti con l'Ente pubblico erogatore;
- il Responsabile dell'operazione cura la fase di formulazione delle richieste in cui è prevista la predisposizione della documentazione necessaria e la successiva trasmissione all'Ente erogatore, previa autorizzazione e sottoscrizione da parte dei soggetti titolati della Società;
- il Responsabile dell'operazione può richiedere dati e informazioni alle Funzioni interne competenti al fine di predisporre il fascicolo per l'istanza;
- prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione, le sopra indicate informazioni, fornite in modo tracciato dalle Funzioni coinvolte, nonché tutta la documentazione da trasmettere al soggetto pubblico, in cartaceo o telematicamente, sono sottoposte al Legale Rappresentante, o ai soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema di procure e deleghe in essere, al fine di verificarne validità, correttezza, completezza, veridicità e aggiornamento;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (ad esempio società di ingegneria, periti tecnici, *etc.*), ovvero sia affidato direttamente ai predetti soggetti terzi l'incarico di richiesta del finanziamento e della successiva rendicontazione per conto della Società, la selezione degli stessi deve avvenire sempre nel rispetto di quanto prescritto in relazione alla "*Gestione del fabbisogno e degli acquisti*" e alla "*Gestione di incarichi e consulenze*" di cui alla presente Parte Speciale. Il Responsabile dell'operazione è comunque tenuto a monitorare il corretto espletamento delle attività trasferite;
- le Funzioni competenti/coinvolute nelle attività oggetto di rendicontazione assicurano la corretta consuntivazione delle attività e dei costi effettivamente rendicontabili, anche in termini di obiettivi raggiunti e documentazione prodotta;
- il Responsabile dell'operazione, unitamente alle Funzioni interessate, sulla base delle informazioni ricevute e della documentazione prodotta e disponibile, verifica la corretta consuntivazione nel rispetto della norma rendicontativa;
- il prospetto di rendicontazione, completo di tutta la documentazione giustificativa prevista dal rapporto contrattuale, è predisposto dal Responsabile dell'operazione, in collaborazione con le Funzioni interessate e, ove previsto dal contratto di servizio, anche con il supporto dei servizi affari legali e societari di Capogruppo, nel rispetto della norma rendicontativa, quindi comunicato formalmente al Committente.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- presentare dichiarazioni non veritiere, attestare il possesso di requisiti inesistenti, richiesti dalla legge o da atti amministrativi nonché esibire documenti in tutto o

in parte non corrispondenti alla realtà od omettere l'esibizione di documenti veri al fine di richiedere od ottenere contributi/finanziamenti;

- destinare le somme di cui al punto precedente a scopi diversi da quelli per i quali le stesse sono state erogate;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza qualunque criticità, anomalia o atipicità riscontrata in relazione all'attività a rischio in esame, nonché a riferire al predetto Organismo, su base annuale, l'elenco dei finanziamenti o agevolazioni richieste e ottenute dalla Società.

Acquisizione di autorizzazioni, abilitazioni, licenze, concessioni, certificati o provvedimenti simili e comunicazioni agli enti pubblici

A tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di *Acquisizione di autorizzazioni, abilitazioni, licenze, concessioni, certificati o provvedimenti simili e comunicazioni agli enti pubblici*, è **fatto obbligo** di assicurare, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, che:

- le attività connesse all'acquisizione di autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e provvedimenti simili dalla Pubblica Amministrazione, nonché legate a eventuali comunicazioni, anche in via telematica, siano condotte in maniera corretta, trasparente e tracciabile, nel rispetto della normativa vigente;
- le informazioni necessarie per la richiesta di rilascio dei suddetti provvedimenti siano comunicate formalmente alla Pubblica Amministrazione dai soli soggetti opportunamente titolati della Società, i quali ne assicurano veridicità, aggiornamento e completezza;
- la Funzione competente agli adempimenti con la Pubblica Amministrazione, nel produrre la documentazione oggetto di comunicazione, acquisisca i dati, le attestazioni e ogni altra informazione necessaria; qualora detta Funzione non sia nelle condizioni di produrre autonomamente la documentazione, si attivi per chiedere alle Funzioni competenti, in modo formale e tracciato, le opportune informazioni;
- il rispetto degli adempimenti connessi alla licenza, concessione, autorizzazione o provvedimenti similari sia attestato dalla Funzione competente tenuta ad assicurare veridicità, aggiornamento e completezza dei dati e delle informazioni prodotte e trasferite;
- sia tenuta traccia dell'accoglimento dell'istanza da parte della Pubblica Amministrazione, e sia conservata tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica del conseguimento di tutti gli adempimenti procedurali;
- sia attuata la segregazione tra i soggetti incaricati di fornire le informazioni e la documentazione necessarie, i soggetti incaricati di redigere la richiesta/dichiarazione e i soggetti incaricati di verificarla, approvarla e firmarla;

- ai fini del corretto e legittimo accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione:
 - o sia dato un adeguato riscontro delle *password* di abilitazione per l'accesso a detti sistemi possedute, per ragioni di servizio, da determinati soggetti interni appartenenti a specifiche Funzioni aziendali;
 - o sia svolta una puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei soggetti medesimi, delle misure di sicurezza adottate dalla Società e della normativa sulla *privacy*.

Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, la singola Funzione competente è tenuta alla comunicazione periodica, su base annuale, all'Organismo di Vigilanza dell'elenco delle autorizzazioni, licenze o concessioni richieste e/o ottenute.

Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e altri Organi di Vigilanza e Controllo, anche in sede di verifiche ispettive

A tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nell'attività di *Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e altri Organi di Vigilanza e Controllo, anche in sede di verifiche ispettive*, è fatto obbligo, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- assicurare la completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo (*i.e.* Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza, I.N.A.I.L., Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, A.S.L.), garantendo che le diverse fasi del processo di verifica, quali accoglimento della richiesta di informazioni o della visita ispettiva, accertamento e verbalizzazione, siano svolte secondo modalità finalizzate a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità dei rapporti con gli esponenti degli Organi di Controllo;
- garantire, nella fase di gestione della verifica ispettiva presso le sedi aziendali, che agli incontri partecipino almeno due risorse in forza alla Società, le quali devono fornire tempestiva informativa ai soggetti titolari della Società/organi di vertice. Qualora, per motivi di opportunità, riservatezza o altro l'incontro avvenga o debba essere condotto individualmente, le relative motivazioni dovranno risultare per iscritto;
- prevedere, qualora le fasi di accertamento dovessero essere precedute da un invito generico della Società a comparire innanzi alle Autorità Pubbliche, che la comparizione avvenga preferibilmente tramite due soggetti adeguatamente delegati;
- far transitare qualsiasi richiesta di documentazione pervenuta da parte dei funzionari preposti attraverso i Responsabili delle Funzioni interessate o i soggetti titolari della Società;
- attivarsi, qualora non si sia nelle condizioni di produrre la documentazione richiesta, per chiedere in modo formale e tracciato alle Funzioni competenti la documentazione necessaria;

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- tener traccia in apposito *report* dell'esito della verifica ispettiva, indicando le informazioni fornite, i rilievi effettuati e la posizione assunta dalla Società, e allegando la documentazione richiesta e consegnata;
- assicurare che, qualora l'Ente di Controllo rilasci un verbale di ispezione/constatazione, lo stesso sia firmato dal soggetto interno titolato; il Responsabile incaricato provvederà a tutte le eventuali successive attività che si dovessero rendere necessarie con l'Ente di Controllo, in coordinamento con le Funzioni competenti.

Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, i Responsabili delle Funzioni coinvolte effettuano una tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza sia in ordine alle ispezioni ricevute e ai relativi esiti, sia in caso in cui l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un'indagine nei confronti dei soggetti riferibili a Società o in cui la stessa sia stata coinvolta, sia in caso di criticità, anomalie, contestazioni o conflitto di interessi emersi nell'ambito del rapporto con i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Gestione dei rapporti finanziari e commerciali Intercompany

A tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nell'attività di *Gestione dei rapporti finanziari e commerciali Intercompany*, è **fatto obbligo** di garantire l'attuazione dei seguenti presidi:

- i rapporti con e tra le società del Gruppo devono essere gestiti nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività, nonché di separazione patrimoniale;
- la Società, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, fornisce con tempestività e in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti da SECI nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo;
- possono intrattenere, per conto di OM, rapporti con SECI e con le altre società del Gruppo esclusivamente i soggetti cui è stato formalmente conferito incarico o autorizzazione in tal senso;
- le operazioni infragrupo devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta. Dette operazioni devono essere regolate a condizioni di mercato, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per l'intero Gruppo;
- si devono individuare i criteri di determinazione dei corrispettivi per le prestazioni rese o ricevute e, con riferimento alle operazioni commerciali e/o finanziarie intercorse con società del Gruppo, tali corrispettivi devono essere determinati attraverso metodologie e *policy* predefinite, tra cui la comparazione con i prezzi di mercato⁹;

⁹ Deve essere tenuta traccia dei criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di dette operazioni.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- definizione di un *iter* autorizzativo nel caso in cui siano stabilite condizioni difformi dai valori di mercato o dai criteri e *policy* predefinite;
- predisposizione, con cadenza periodica annuale, di un prospetto relativo alle operazioni infragruppo concluse nel periodo di riferimento, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

Con particolare riferimento all'ipotesi in cui siano stipulati contratti di servizio con SECI e/o con le controllate, la Società, anche in accordo alle *policy/procedure* di Gruppo, assicura che:

- tali accordi rispondano a esigenze di razionalizzazione ed efficienza delle attività aziendali delle parti coinvolte e, in particolare, della società beneficiaria;
- la prestazione dei servizi, oggetto dei suddetti accordi, sia disciplinata da un contratto scritto, in cui siano individuati chiaramente i ruoli e le responsabilità nonché, nel rispetto dei principi di inerenza, congruità e certezza, l'oggetto, le modalità di esecuzione e l'esatto corrispettivo;
- in particolare, l'espletamento del servizio avvenga in accordo non solo con la normativa vigente, ma anche con i presidi di prevenzione stabiliti dal sistema di controllo interno della Società, anche attraverso la previsione di specifiche clausole con cui le parti si impegnano al rispetto dei principi e presidi di organizzazione, gestione e controllo stabiliti nel presente Modello nonché nel Codice Etico;
- siano adottate clausole con cui la società beneficiaria del servizio sia tenuta ad attestare la veridicità e la completezza delle informazioni e della documentazione trasmesse alla società erogatrice, ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- sia verificata l'effettività della prestazione del servizio, attraverso un attento monitoraggio in ordine all'osservanza e al rispetto delle condizioni e delle modalità pattuite;
- siano adottate, a tutela della Società stessa, opportune clausole di risoluzione in caso di condanna di controparte ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, e/o clausole di salvaguardia in caso di inadempimento o inesatto adempimento.

Nell'ambito dell'attività a rischio in esame è **fatto divieto** di:

- porre in essere comportamenti che possano, direttamente o indirettamente, integrare un illecito nell'ambito dei rapporti infragruppo, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - o trasferimenti di denaro tra conti correnti delle società del Gruppo che non siano adeguatamente giustificati da operazioni commerciali o da eventuali contratti di *cash pooling*;
 - o utilizzo di conti bancari cifrati;
 - o pagamento per prestazioni e servizi che non siano stati effettivamente resi o erogati;
 - o pagamento in contanti o con mezzi non tracciabili del corrispettivo dei servizi *intercompany*.

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione situazioni di conflitto di interesse personale con quello della Società, e all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate, nonché, su base annuale, i contratti di servizio che regolano i rapporti tra OM e le società del Gruppo.

Operazioni straordinarie (investimenti, fusioni, acquisizioni), joint venture e partnership

A tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti in *Operazioni straordinarie (investimenti, fusioni, acquisizioni), joint venture e partnership*, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di garantire l'attuazione dei seguenti presidi:

- rispetto dei principi del Codice Etico, delle leggi e delle normative vigenti;
- eventuali investimenti e disinvestimenti, in termini di fusioni, acquisizioni o scissioni, che coinvolgono la Società devono essere sottoposti a un processo istruttorio operato da un *team* di valutazione interno, identificato sulla base di criteri predefiniti, tra cui inerenza e competenza;
- l'analisi istruttoria deve prevedere:
 - o un processo di *due diligence* e di valutazione tecnica ed economica¹⁰;
 - o la verifica di affidabilità e onorabilità di controparte secondo le indicazioni declinate per i processi relativi alla *Gestione del fabbisogno e degli acquisti* e alla *Gestione di incarichi e consulenze*;
- l'esito dell'esame istruttorio è comunicato agli organi di vertice per le deliberazioni di pertinenza;
- gli incontri con i rappresentanti della controparte (quali *meeting* di natura decisionale o programmatica, strumentali o finalizzati alla formalizzazione di atti/contratti/accordi) devono essere condotti nel rispetto delle regole comportamentali espresse nel Codice Etico aziendale e devono essere presenziati preferibilmente da almeno due rappresentanti della Società. Comunque di detti incontri deve essere tenuta traccia della data, degli obiettivi/motivazioni e dei partecipanti e tali informazioni dovranno essere opportunamente archiviate e conservate.

In particolare, nello sviluppo dei rapporti con altri *Partner*, italiani o esteri, attraverso la costituzione di nuove società e/o la sottoscrizione di contratti di *joint venture* e simili, ai Destinatari è **fatto ulteriore obbligo** di:

¹⁰ Qualora si decida di ricorrere a soggetti terzi indipendenti e qualificati, gli stessi dovranno essere selezionati nel rispetto degli elementi di controllo stabiliti per il processo *Gestione del fabbisogno e degli acquisti* e *Gestione di incarichi e consulenze*.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- assicurare che la selezione e la scelta del *Partner* siano autorizzate dai soggetti titolari della Società, in accordo al vigente sistema di procure/deleghe interne, e siano effettuate sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e documentati;
- identificare come potenziali *Partner* o soci soggetti che godano di una reputazione rispettabile e che gli stessi siano impegnati solo in attività lecite e che si ispirino a principi etici simili a quelli contenuti nel Codice Etico della Società;
- verificare l'attendibilità commerciale e l'onorabilità professionale dei *Partner* o dei soci in linea con le determinazioni stabilite per ciclo passivo, anche utilizzando dati o informazioni ottenuti da fonti/società terze indipendenti, attraverso, ad esempio, la verifica dell'assenza del nominativo nelle *black list* internazionali, la richiesta di *brochure* informative, di autodichiarazione relativa ai carichi pendenti, dell'ultimo bilancio di esercizio e di ogni altra informazione utile;
- non instaurare alcun rapporto commerciale qualora i risultati della verifica sopra indicata conducano a una valutazione negativa del *Partner* e di non costituire alcuna forma di collaborazione con società che abbiano riportato condanne in sede penale o che abbiano procedimenti penali in corso¹¹.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore delle controparti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano espresse in fattura e non previsti nel contratto;
- attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali *extra-contabili* a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni, in tutto o in parte, inesistenti;
- riconoscere compensi aggiuntivi, premi o deroghe rispetto a quanto previsto nel contratto sottoscritto;
- instaurare rapporti con *Partner* o con soggetti terzi, qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001.

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate.

Gestione del fabbisogno e degli acquisti

¹¹ Con particolare riferimento alle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001.

A tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nell'attività di *Gestione del fabbisogno e degli acquisti*, è fatto obbligo, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di assicurare che:

- nello svolgimento della predetta attività, siano rispettati il Codice Etico, le leggi e le normative vigenti nonché le regole di seguito delineate per la selezione e la gestione dei fornitori;
- l'acquisizione di lavori, servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, sulla base di quanto preliminarmente pianificato dalle Funzioni competenti in relazione a criteri verificabili, il più possibile oggettivi, standardizzati, predeterminati e legati alle effettive esigenze gestionali e di *business*;
- siano stabiliti, in via preliminare e in accordo ai poteri conferiti dal sistema di procure/deleghe aziendali e alle responsabilità organizzative, per ciascuna tipologia di acquisto e fasce di importo, le Funzioni o i soggetti interni titolati a richiedere servizi/forniture, quelli responsabili di autorizzarli e quelli aventi poteri di firma, sì da garantire che tutte le operazioni e gli atti compiuti rientrino nell'ambito dei poteri conferiti;
- ciascuna esigenza di acquisto sia motivata e sottoposta ad approvazione del titolare di *budget*, previo riscontro con il *budget* di area, ovvero dai soggetti titolati della Società sulla base del sistema di procure e deleghe in essere. Qualora una Richiesta di Acquisto non sia presente nel *budget*, la stessa deve essere sottoposta ad approvazione da parte dei soggetti titolati della Società;
- siano predefiniti i criteri utilizzati nella selezione dei fornitori, italiani o esteri, tra cui il prezzo, la qualità, i termini di pagamento, l'affidabilità e tempestività delle consegne;
- siano verificate, anche attraverso l'istituzione di un'anagrafica fornitori, l'attendibilità commerciale e l'onorabilità professionale dei fornitori, attraverso la richiesta, ad esempio, di *brochure* informative, Certificati di Camera di Commercio con dicitura fallimentare, specifiche autorizzazioni richieste *ex lege*, autodichiarazioni relative ai carichi pendenti, ultimo bilancio di esercizio, dichiarazioni antimafia e ogni altra informazione utile. In particolare, tra i requisiti di affidabilità/onorabilità degli operatori economici siano valutati, in funzione della tipologia di soggetto, fornitura o servizio e relativi importi, i seguenti elementi, da acquisire anche attraverso una dichiarazione sostitutiva:
 - o la corrispondenza tra l'oggetto sociale e l'oggetto della prestazione richiesta, mediante la verifica della visura camerale in caso di società;
 - o l'insussistenza dello stato di insolvenza, fallimento, liquidazione, concordato preventivo o di altra situazione equivalente, nonché di sanzioni interdittive irrogate ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
 - o l'assenza di condanne a carico di amministratori e soci o del titolare, se imprenditore individuale, per qualsiasi reato inerente all'integrità professionale, tale da pregiudicare l'esercizio dell'attività o la reputazione/affidabilità dell'azienda;

- il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori;
- il processo di selezione del fornitore:
 - avvenga, attraverso il confronto di più offerte¹², salvo i casi particolari che dovranno essere opportunamente motivati (quali contratti di modico valore, accordi infragruppo, esigenze specifiche e/o inderogabili, *etc.*);
 - sia attuato, nella fase di valutazione tecnico-economica delle offerte, con il coinvolgimento di più soggetti interni;
 - preveda i seguenti presidi:
 - l'adozione, come parametro guida del criterio di valutazione delle offerte, del miglior rapporto qualità/prezzo;
 - la valutazione, nel corso della selezione, della capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi sia di quelli della Società;
 - la verifica dell'idoneità tecnico-professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - la comunicazione ai predetti soggetti di dettagliate informazioni sia sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano, sia sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - l'elaborazione di un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a:
 - 1. cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
 - 2. coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
 - garantisca che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
 - preveda la formalizzazione e la tracciabilità dei controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di

¹² Almeno tre offerte per contratti di valore annuale superiore a Euro 30.000,00.

riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori in stabilimento;

- sia data esecuzione alle sole forniture ritenute congrue rispetto ai valori di mercato e alle effettive esigenze; il responsabile gerarchico che identifica e negozia la fornitura del bene e/o del servizio deve attestare, con dichiarazione da inviare all'amministrazione prima del pagamento e da archiviare presso la Società, la congruità del corrispettivo pattuito. Tale attestazione potrà essere espressa anche mediante invio di apposita *e-mail*;
- sia garantita la tracciabilità dell'*iter* di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto.
- siano introdotte, nella gestione dei rapporti con i fornitori, clausole contrattuali con cui:
 - l'impresa interessata dichiarare di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
 - l'impresa interessata dichiarare, ove possibile, di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati;
 - l'impresa interessata dichiarare di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro e di aver adottato le misure previste a tutela della personalità individuale e del lavoratore nel pieno rispetto della normativa;
 - sia previsto il diritto della Società di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. in caso di non veridicità delle suddette dichiarazioni e/o di mancato rispetto degli impegni assunti.
- in particolare, nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale/intellettuale, siano previste specifiche clausole con cui si attesti che:
 - la controparte è il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli ovvero su opere di ingegno (*i.e. software*, banche di dati), oggetto di cessione o di concessione in uso ovvero ne ha ottenuto comunque, dai legittimi titolari, l'autorizzazione alla loro concessione a terzi, e ha rispettato la normativa a tutela della proprietà industriale e del diritto d'autore;
 - i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli nonché opere di ingegno, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto riconosciuto in capo a terzi;
 - la controparte si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tali dichiarazioni;
 - la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituisce (o potrebbe costituire) a tutti gli effetti grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.;

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Società dovrà darne notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di *e-mail* riepilogativa delle ragioni addotte;
- siano effettuate:
 - o nel caso di beni, la verifica di rispondenza del mittente e della merce ricevuta rispetto a quanto ordinato, per quanto possibile (controllo di coerenza dei quantitativi e della tipologia di materiale fra la bolla di accompagnamento della merce consegnata/DDT e l'ordine o il contratto del fornitore);
 - o nel caso di servizi, la verifica di regolarità della prestazione e/o della fornitura, accertando il rispetto dei termini contrattuali;
 - o al ricevimento della fattura passiva, al fine della relativa accettazione, la verifica della avvenuta e corretta prestazione/fornitura in accordo ai requisiti contrattuali;
 - o le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- sia compiuta una pronta comunicazione alla Funzione competente di eventuali ritardi e/o difetti rilevati nel corso della prestazione/fornitura, nonché sia formulata una proposta delle possibili azioni da intraprendere;
- sia eseguito periodicamente l'inventario fisico dei magazzini oggetto di confronto con il dato teorico registrato dal sistema applicativo aziendale, prendendo in considerazione anche le rottamazioni e dismissioni di merce/materiale avvenute nel periodo di riferimento, con conseguente analisi delle cause di eventuali scostamenti nelle movimentazioni di magazzino, oggetto di comunicazione alla Funzione competente per il riscontro dei quantitativi e delle causali di movimentazione;
- in materia di Sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro o eventuali Soggetti Delegati, ciascuno in funzione delle responsabilità e dei poteri di spesa attribuiti dal sistema di procure e deleghe in essere, provvedano, anche in collaborazione con la Funzione competente, nel caso di acquisti non preventivati, non procrastinabili e a carattere di urgenza la cui assenza potrebbe comportare nell'immediato il rischio di lesioni gravi o gravissime dei lavoratori della Società (o di parti esterne, sotto il suo ambito di responsabilità), al tempestivo processamento della richiesta di acquisto, selezionando, previa motivazione, la procedura di affidamento ritenuta più appropriata in relazione ai rischi evidenziati;
- sia verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- eseguire pagamenti:
 - o non adeguatamente documentati;
 - o in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diverso da quello previsto in contratto;

- in Paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- rendere prestazioni in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da un soggetto legato alla controparte o autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o indirettamente, qualunque somma di denaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore a o per un soggetto appartenente o legato alla controparte al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società impropriamente o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza verso terzi anche intermediari, incarichi, consulenze, assistenza e supporto ai familiari, *etc.*) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- riconoscere compensi aggiuntivi, premi o deroghe contrattuali se non espressamente autorizzate da parte di soggetto dotato di idonei poteri;
- riconoscere rimborsi spese a fornitori e, in generale, altri compensi che esulino dal contratto;
- instaurare rapporti con fornitori qualora vi sia il fondato sospetto che gli stessi:
 - impieghino cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno regolare;
 - sottopongano i propri dipendenti a condizioni igienico-sanitarie non idonee;
 - impieghino personale sfruttando e approfittando del relativo stato di bisogno così come definito dal legislatore¹³;

¹³ Al riguardo, l'art. 603 bis c.p., in tema di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, stabilisce, al comma 3, che «Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti» e, al comma 4, che «Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati

- qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001.

Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, la Funzione competente è tenuta alla comunicazione periodica, su base semestrale, all'Organismo di Vigilanza di un'informativa riepilogativa degli acquisti effettuati, indicativa dei fornitori, delle tipologie di acquisto e dell'importo.

Gestione di incarichi e consulenze

A tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nell'attività di *Gestione di incarichi e consulenze*, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- assicurare la trasparenza, oggettività e tracciabilità nella selezione di consulenti/professionisti/studi legali di cui la Società si avvale nell'esercizio delle proprie attività, opportunamente valutati in relazione all'area di competenza, la dimensione, l'esperienza nonché l'affidabilità e onorabilità della controparte¹⁴;
- ricorrere a consulenze esterne solo a seguito di una reale esigenza corrispondente a obiettivi e progetti specifici e predeterminati;
- selezionare il consulente/professionisti/studio legale nell'ambito di un panel di operatori preliminarmente qualificati anche applicando opportune *policy* di rotazione, ovvero attivando ricerche sul mercato, previo confronto di più offerte. Qualora, per esigenze operative anche di continuità di azione da parte del collaboratore, sia necessario ricorrere a incarichi ripetuti o fiduciari, la Funzione richiedente deve motivare in forma scritta le suddette necessità;
- procedere all'affidamento del singolo incarico previa:
 - richiesta formale presentata dal soggetto aziendale interessato;
 - redazione di una relazione comprensiva dell'indicazione relativa all'esigenza espressa, alla possibile soluzione, al consulente/professionista/studio legale candidato a seguire l'attività;
 - richiesta di più preventivi e valutazione di congruità a opera della Funzione competente;
 - autorizzazione da parte dei soggetti titolati della Società¹⁵;
- disciplinare i rapporti con i consulenti/professionisti/studi legali, anche giuslavoristici, mediante preventivi accordi scritti e sulla base di tariffari

a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

¹⁴ In accordo agli elementi di controllo stabiliti per il processo *Gestione del fabbisogno e degli acquisti*.

¹⁵ In base ai limiti di spesa in accordo al sistema di procure/deleghe aziendali.

prestabiliti. Le Funzioni competenti sono tenute a valutare la congruità delle tariffe applicabili a ciascun contratto/accordo, tenendo in considerazione il requisito di aderenza rispetto ai riferimenti di mercato;

- prevedere negli accordi formali, opportunamente sottoscritti da parte dei soggetti titolati della Società e di controparte sulla base dei poteri ad essi conferiti, specifiche clausole di risoluzione e salvaguardia in accordo agli elementi di controllo stabiliti per il processo sopra esaminato di *Gestione del fabbisogno e degli acquisti*;
- certificare la prestazione di ciascun professionista/studio incaricato, verificando la correttezza delle fatture, emesse rispetto alle attività effettivamente svolte e le tariffe convenzionalmente statuite nel contratto/incarico di riferimento.

Nell'ambito dei citati comportamenti, è **fatto divieto** di:

- effettuare prestazioni in favore di consulenti/professionisti/studi legali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- conferire incarichi e/o consulenze a soggetti o terze parti a rischio criminalità organizzata, terrorismo e riciclaggio o al fine di ottenere interessi o vantaggi per la Società o per se stessi;
- offrire o conferire un incarico o una consulenza a un soggetto appartenente o legato alla controparte, ovvero accettarne la relativa richiesta, al fine di promuovere o favorire impropriamente gli interessi della Società o, in ogni caso, in violazione delle leggi applicabili;
- riconoscere a consulenti/professionisti/studi legali compensi aggiuntivi o deroghe contrattuali se non espressamente autorizzate da parte di soggetto dotato di idonei poteri;
- instaurare rapporti con consulenti/professionisti/studi legali qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001.

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate.

Gestione immobiliare

A tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nell'attività di *Gestione immobiliare*, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- assicurare correttezza, trasparenza e tracciabilità nelle operazioni immobiliari eseguite in nome e per conto della Società, agendo nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle normative applicabili;
- intrattenere rapporti di natura commerciale con soggetti terzi (di natura pubblica o privata), finalizzati alla locazione o all'acquisto/vendita di beni immobili della

Società o per conto della stessa, solo ove sia stato formalmente conferito un incarico in tal senso (con apposita procura o disposizione organizzativa per i soggetti interni, ovvero con apposita clausola nel contratto di collaborazione o consulenza o *partnership* per gli altri soggetti indicati);

- presenziare agli incontri con i rappresentanti di detti soggetti terzi, strumentali o finalizzati alla formalizzazione di contratti/accordi, almeno in due. Di detti incontri deve essere comunque tenuta traccia della data, degli obiettivi/motivazioni, dei partecipanti e dell'esito degli stessi;
- gestire i suddetti rapporti nel rispetto delle regole comportamentali espresse nel Codice Etico aziendale e declinate nel presente documento in relazione ai rapporti con controparti di natura pubblica e privata;
- sospendere immediatamente ogni rapporto, e informarne tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui si ricevano richieste, esplicite o implicite, di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti terzi, loro rappresentanti o intermediari, ovvero si sia indotti dagli stessi a dare o promettere denaro o altra utilità;
- individuare i beni immobili di potenziale interesse per la Società ovvero di proprietà della medesima possibili oggetto di locazione o vendita a terzi, sulla base dell'analisi dei fabbisogni e/o del piano di investimenti aziendale, anche con l'ausilio di intermediari commerciali/consulenti esterni. Questi ultimi sono tenuti al rispetto dei principi e delle regole di gestione espresse nel presente documento anche attraverso la previsione, nell'ambito dei relativi contratti, di specifiche clausole di risoluzione in caso di violazione di dette regole nonché di quelle contenute nel Codice Etico aziendale;
- provvedere, nelle fasi preliminari alla stipulazione dei contratti/accordi immobiliari, nonché nelle fasi successive in corso di gestione del rapporto, in caso di acquirenti/venditori/locatori/conducenti/intermediari immobiliari di non riconosciuta attendibilità, alle opportune verifiche di affidabilità/onorabilità di controparte in accordo agli elementi di controllo stabiliti per il processo di *Gestione del fabbisogno e degli acquisti*;
- assicurare che la negoziazione, la definizione e il rinnovo delle condizioni economiche e contrattuali avvengano secondo criteri prestabiliti, o comunque obiettivi, verificabili, basati sui valori di mercato, anche ricorrendo a pareri tecnici esterni e/o a consulenti esterni qualificati. Eventuali condizioni economiche e contrattuali non in linea con le suddette determinazioni devono essere debitamente motivate e approvate dai soggetti titolari della Società;
- garantire l'approvazione delle condizioni economiche e contrattuali stabilite, unitamente a tutta la documentazione anche necessaria all'opportuna identificazione di controparte, da parte dei soggetti titolari della Società;
- assicurare la sottoscrizione del contratto immobiliare, predisposto dalle Funzioni interne competenti, solo da parte dei soggetti titolari di controparte e della Società, in accordo ai poteri conferiti dal sistema di procure e deleghe in essere.

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate.

Gestione di asset

A tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nell'attività di *Gestione di asset*, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di garantire l'attuazione dei seguenti presidi:

- operare nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità nell'ambito della gestione degli *asset* aziendali (automobili, telefonia mobile, beni materiali, strumentazione tecnica, *etc.*), osservando le leggi, i regolamenti e le normative applicabili, nonché le *policy/procedure* in essere;
- le Funzioni competenti assicurano l'inventariazione degli *asset* di pertinenza, ovvero l'identificazione univoca laddove applicabile, la registrazione a sistema anche attraverso la gestione di un'anagrafica dedicata, l'identificazione del luogo di stoccaggio/utilizzo/installazione e della Funzione aziendale assegnataria, responsabile della corretta gestione dell'*asset*;
- le Funzioni competenti e/o assegnatarie provvedono alla pianificazione e attuazione di opportune attività di manutenzione, anche predisponendo opportuni scadenziari e tenendo traccia di tutte le attività connesse, nonché al costante monitoraggio circa lo stato di integrità e conformità degli *asset* alla legislazione vigente;
- le Funzioni assegnatarie sono tenute alla registrazione dei soggetti utilizzatori dell'*asset*, opportunamente autorizzati dai soggetti titolati della Società, nonché degli oneri, dei termini e delle condizioni di utilizzo, tra cui la durata, le finalità/destinazioni e motivazioni che ne sottendono l'utilizzo;
- le Funzioni assegnatarie assicurano, inoltre, opportune attività di monitoraggio circa il corretto utilizzo degli *asset* da parte dei soggetti utilizzatori, accertando il rispetto delle condizioni di utilizzo prestabilite;
- i soggetti utilizzatori devono rispettare le *policy/procedure* definite e opportuni codici di condotta per la detenzione, l'utilizzo, la custodia e la conservazione degli *asset* in uso, nonché comunicare alle Funzioni assegnatarie, in fase di utilizzo o di restituzione, eventuali variazioni nei parametri di utilizzo prestabiliti, anomalie o non conformità riscontrate, e possibili eventi di smarrimento o furto;
- le modalità di dismissione degli *asset* aziendali (quali smaltimento o alienazione, donazione o vendita) sono stabilite dalle Funzioni competenti; le attività di dismissione sono svolte nel rispetto degli elementi di controllo applicabili stabiliti nel presente documento e delle *policy/procedure* interne.

Nell'ambito dei citati comportamenti, ai soggetti assegnatari/utilizzatori è **fatto divieto** di:

- appropriarsi indebitamente, anche temporaneamente e/o sfruttando errore altrui, di *asset* della Società o di terzi;
- prestare o donare *asset* a soggetti o terze parti a rischio criminalità organizzata, terrorismo e riciclaggio o al fine di ottenere interessi o vantaggi per la Società o per se stessi.

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate.

Selezione e assunzione del personale

Ai Destinatari coinvolti, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, nell'attività di *Selezione e assunzione del personale*, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- operare nel rispetto del Codice Etico, delle leggi e delle normative vigenti;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere, evitando favoritismi di ogni sorta;
- in particolare, assicurare il processo periodico di pianificazione dell'organico della Società in relazione ai fabbisogni delle Funzioni aziendali, ai vincoli budgetari e alle previsioni normativo/contrattuali, oggetto di approvazione da parte di soggetti titolati;
- attivare il processo di selezione del personale, previa autorizzazione delle Funzioni competenti, sulla base delle esigenze espresse nella suddetta pianificazione e su richiesta tracciata e motivata della Funzione richiedente; eventuali richieste di assunzioni non previste a *budget*, ovvero non previste nella pianificazione del personale, devono essere opportunamente motivate, quindi autorizzate dai soggetti opportunamente titolati;
- assicurare che:
 - o il processo di ricerca e selezione del personale avvenga:
 - attraverso il confronto di più soggetti candidati idonei rispetto ai requisiti richiesti, selezionati in base allo *screening* di *curricula vitae* pervenuti, ovvero con il supporto di enti terzi di selezione del personale, centri per l'impiego o di agenzie per il lavoro, società interinali o *Head Hunters*;
 - attraverso il coinvolgimento della Funzione richiedente e delle altre Funzioni interessate, sulla base di una valutazione condivisa delle capacità tecnico-professionali e attitudinali delle risorse esaminate;
 - per le collaborazioni, attraverso l'applicazione di opportune *policy* di rotazione; qualora, per esigenze operative anche di continuità di azione da parte del collaboratore, sia necessario ricorrere a incarichi ripetuti, la Funzione richiedente deve motivare in forma scritta le suddette necessità;

- la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati, nel rispetto delle *policy* interne e/o dei C.C.N.L. di riferimento, ovvero sia in linea con i valori di mercato in relazione alla tipologia di rapporto di lavoro e alla figura professionale interessata, e sottoposte all'autorizzazione dei soggetti titolari della Società. Devono essere motivate e tracciate eventuali proposte economiche non in linea con le suddette determinazioni;
- siano accertati e valutati, anche mediante autodichiarazione, nel corso dell'*iter* di selezione, i rapporti, diretti o indiretti, del candidato con soggetti della Pubblica Amministrazione;
- la verifica di affidabilità/onorabilità del candidato prescelto avvenga attraverso l'esame di un'autodichiarazione, resa ai sensi della normativa vigente, attestante l'insussistenza di precedenti penali o in corso rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- i documenti/lettere/atti formali preordinati l'assunzione e/o la collaborazione siano firmati dai soggetti interni dotati di specifica procura o delega in materia nonché dalla risorsa interessata;
- sia assunto personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- in aggiunta, nell'impiego di collaboratori esterni:
 - siano previste, nei contratti di collaborazione, opportune clausole di risoluzione in caso di inosservanza o violazione del Codice Etico e delle previsioni del presente Modello e la ricezione e presa visione da parte del collaboratore, dei suddetti documenti;
 - sia verificata l'effettiva erogazione della prestazione sulla base di quanto formalmente certificato dalla funzione richiedente in accordo agli obiettivi di progetto e/o della consulenza oggetto di incarico;
- in fase di inserimento di una nuova risorsa, garantire la consegna e la verifica di presa visione da parte della stessa dei seguenti documenti: il presente Modello, il Codice Etico, l'informativa relativa alla *privacy* e sui rischi in materia di Sicurezza sul Lavoro specifici della mansione da ricoprire;
- siano rispettati gli adempimenti di legge inerenti alle autorizzazioni per le assunzioni agevolate, garantendo, nella predisposizione della relativa documentazione, diligenza e professionalità al fine di fornire agli enti pubblici competenti informazioni chiare, complete e veritiere.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali e assistenziali, permessi di soggiorno, *etc.*);
- assumere o promettere di assumere, in assenza dei requisiti di meritocrazia e delle reali esigenze della Società, personale collegato alla Pubblica

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Amministrazione o parenti e affini di soggetti pubblici, ovvero risorse vicine o gradite a tali soggetti ovvero a soggetti intermediari;

Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, la Funzione competente è tenuta annualmente alla comunicazione all'Organismo di Vigilanza di un'informativa riepilogativa di tutte le assunzioni/collaborazioni effettuate nel periodo di riferimento, indicando la Funzione richiedente e le eventuali modalità di *staffing* in deroga alle procedure/elementi di controllo declinati nel presente processo.

Impiego di personale di paesi terzi

In aggiunta ai protocolli di gestione definiti per il processo di *Selezione e assunzione del personale*, la Società assicura che il processo di assunzione e/o impiego di cittadini di paesi terzi avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e dei seguenti ulteriori presidi:

- corretta attuazione delle procedure operative per l'assunzione di personale estero, definite dagli organi competenti (Ministero degli Interni, Uffici Immigrazione, *etc.*);
- controllo di validità del permesso di soggiorno e/o la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno, qualora il lavoratore straniero sia già soggiornante in Italia;
- supervisione sul mantenimento dei requisiti di validità del permesso di soggiorno (scadenza, richiesta di rinnovo, rinnovo o revoca), sollecitandone il rinnovo almeno 4 mesi prima della scadenza indicata e attivando le opportune azioni qualora dovessero essere riscontrate o potrebbero riscontrarsi violazioni dei suddetti requisiti;
- nel caso in cui la Società si avvalga di soggetti terzi, che operano in nome e per conto della medesima, per l'effettuazione delle suddette attività, questi sono tenuti a garantire attraverso la propria struttura organizzativa il recepimento degli elementi di controllo definiti nel presente Modello. A tal fine, dovranno essere previste opportune clausole di salvaguardia nei contratti stipulati con tali soggetti terzi e adeguate attività di verifica circa la corretta esecuzione delle attività commissionate.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, *etc.*

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate.

Sviluppo e incentivazione del personale

A tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nell'attività di *Sviluppo e incentivazione del*

personale, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- assicurare trasparenza e imparzialità nel processo di valutazione e crescita professionale delle proprie risorse; i sistemi di sviluppo delle carriere e i sistemi incentivanti eventualmente adottati sono oggettivi e commisurati alle *performance* individuali e aziendali;
- se previsto dagli orientamenti strategici aziendali, annualmente in occasione dell'elaborazione del *budget*, definire sulla base delle indicazioni dei Responsabili di Funzione e la quota parte da destinarsi al sistema di incentivazione del personale e di sviluppo e incremento retributivo, nonché la politica, gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti di valutazione dei risultati raggiunti¹⁶;
- valutare, al termine del periodo di osservazione, il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti, per poi proporre la misura degli incentivi/incrementi retributivi da riconoscere, oggetto di approvazione da parte dei soggetti formalmente titolati.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- promettere o concedere promesse di avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici o a soggetti intermediari, quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia.

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate.

Gestione delle presenze e delle trasferte

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella *Gestione delle presenze e delle trasferte*, è **fatto obbligo** di assicurare, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, l'attuazione dei seguenti presidi:

- contabilizzare le presenze/assenze del personale, accertando e curando che siano assicurate all'interno delle Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale e assicurativa. In particolare, si deve garantire che gli orari di lavoro, i periodi di riposo, le ferie, i permessi e le aspettative obbligatorie siano coerenti a quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento e dalla normativa vigente;

¹⁶ *Bonus* e incrementi retributivi devono essere in linea con le *performance* aziendali e commisurati ai valori di mercato.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- verificare che le trasferte del personale dipendente siano state preventivamente autorizzate dal Responsabile gerarchico di riferimento;
- assicurare che la richiesta preventiva di fondi per le trasferte sia trasmessa alla Funzione competente che autorizza l'eventuale versamento di un anticipo, ove necessario;
- rendicontare correttamente le spese sostenute per l'effettuazione della trasferta, nel rispetto delle voci di spesa rimborsabili anche definite in apposite *policy* interne, attraverso la predisposizione di una nota spese, cui allegare i relativi giustificativi fiscalmente validi;
- verificare, prima di effettuare il rimborso, che le spese sostenute siano inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa e adeguatamente documentate tramite l'allegazione dei giustificativi sopra indicati e che il dipendente, al termine della trasferta, abbia sottoposto la nota spese per approvazione al superiore gerarchico;
- controllare che la nota spese venga inviata alla Funzione competente che, a seguito della verifica di correttezza e completezza della documentazione di supporto, provvede al rimborso;
- gestire eventuali richieste di trasferta per persone non dipendenti (clienti, consulenti, *etc.*) con le stesse modalità previste per i dipendenti e devono essere opportunamente motivate, autorizzate e correttamente rendicontate.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di effettuare rimborsi spese che:

- non siano stati preventivamente autorizzati;
- non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
- non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi;
- non siano esposti in nota.

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate.

Gestione di conti correnti, incassi e pagamenti Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di *Gestione di conti correnti, incassi e pagamenti*, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- operare nel rispetto del Codice Etico, delle leggi e delle normative vigenti con riferimento alle modalità di esecuzione dei pagamenti/incassi e delle transazioni finanziarie;
- motivare l'impiego di risorse finanziarie e attestarne l'inerenza e la congruità;
- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi, attraverso l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle transazioni;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate e autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore;

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- prevedere l'instaurazione di rapporti esclusivamente con istituti di credito/finanziari di indubbia onorabilità e stabilità finanziaria, nonché l'istituzione di detti rapporti o la dismissione di quelli in essere solo previa autorizzazione da parte dei soggetti titolati della Società;
- procedere alle operazioni di apertura/chiusura conti correnti, alla destinazione dei fondi in essi contenuti, alla richiesta di fidi, *fidejussioni* e altre operazioni, anche di natura straordinaria, solo se opportunamente motivate e autorizzate dai soggetti titolati della Società, in accordo ai poteri conferiti dal sistema di procure/deleghe in essere;
- provvedere a periodiche attività di riconciliazione bancaria e di monitoraggio conti nonché a una tempestiva comunicazione, da parte delle Funzioni competenti nei confronti dei soggetti titolati, di eventuali anomalie o discordanze riscontrate per la definizione delle opportune azioni da porre in essere;
- autorizzare alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita procura;
- fissare limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- assicurare che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- garantire che tutti i pagamenti siano effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dalla Funzione richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione e conseguentemente ne autorizza il pagamento. In particolare, prima della disposizione di pagamento, occorre verificare:
 - o la regolarità formale e la correttezza della fattura ricevuta e degli eventuali documenti di trasporto associati, ovvero della corrispondenza/capienza del contratto/ordine di riferimento e dei dati anagrafici del soggetto creditore;
 - o la presenza di tutte le firme autorizzative al pagamento da parte dei soggetti titolati;
 - o l'autorizzazione da parte del referente interno, identificato quale responsabile di contratto o del soggetto creditore, di regolare esecuzione della prestazione e degli importi da corrispondere, anche attraverso la rilevazione della completezza della documentazione attestante l'avvenuta fornitura/prestazione¹⁷;
- garantire che il pagamento di fatture in assenza di ordine/contratto avvenga previa motivazione e approvazione della posizione approvatrice competente e autorizzazione dei soggetti titolati;
- registrare le anomalie negli importi fatturati e le operazioni di reso per difformità quantitativa/qualitativa nelle consegne al cliente;

¹⁷ Il Responsabile delle Funzioni interessate tiene informata l'area amministrazione delle anomalie riscontrate in accettazione merce e delle azioni intraprese con il fornitore.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- effettuare pagamenti esclusivamente nelle modalità consentite dalla normativa vigente, atte a garantire la tracciabilità dell'operazione svolta, l'importo, il mittente, il destinatario e la causale;
- eseguire le operazioni di pagamento tramite *home banking*, attraverso apposito dispositivo di sicurezza, in funzione dell'importo e in accordo al sistema di procure e deleghe in essere, o dai soggetti opportunamente autorizzati;
- per prassi, non consentire pagamenti in contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo (valori bollati, *etc.*) o acquisti su piazza¹⁸, consentiti per spese urgenti e di importo massimo predefinito e stabilito nel rispetto dei limiti di legge;
- assicurare che i pagamenti tramite cassa contante siano opportunamente autorizzati;
- per la gestione della cassa e degli acquisti su piazza, prevedere la corretta contabilizzazione e gestione amministrativa dei giustificativi, ricevute e fatture inerenti alle spese sostenute, quest'ultime oggetto di approvazione da parte dei referenti interni/posizioni approvatrici competenti;
- conservare la documentazione di supporto alla registrazione dei movimenti di cassa a cura della Funzione competente, che assicura il monitoraggio periodico della giacenza/movimentazione della cassa contante;
- consentire l'utilizzo di carte di credito o prepagate a condizione che:
 - o siano indicati specificatamente e preventivamente i soggetti titolati/beneficiari;
 - o sia garantito il controllo di congruità e di coerenza delle spese effettuate con le determinazioni stabilite, anche attraverso la verifica dei relativi giustificativi fiscalmente validi;
- con riferimento al ciclo attivo, assicurare la predisposizione e l'emissione della fattura attiva:
 - o sulla base dell'ordine cliente, dei quantitativi consegnati e dei prezzi prestabiliti, ovvero della nota di debito nel caso di anomalia quantitativa/qualitativa nella merce consegnata dal fornitore;
 - o previo benestare da parte delle Funzioni competenti dell'effettiva consegna dei prodotti al cliente in accordo all'Ordine di Vendita;
- garantire:
 - o per qualsiasi entrata di denaro, la verifica di corrispondenza dell'incasso con i relativi documenti di ciclo attivo, nonché la verifica che non sussistano elementi di anomalia in termini di provenienza dell'incasso, mittente non corrispondente, mancata corrispondenza del pagamento con la fattura emessa;

¹⁸ L'acquisto su piazza è un acquisto effettuato in caso d'urgenza ove ricorrano condizioni prestabilite, quali, appunto, l'urgenza e/o importi limitati e che sia dimostrabile l'impossibilità o non convenienza economica nel seguire le normali procedure d'acquisto.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- il riscontro periodico con gli estratti conti bancari per la verifica di completezza degli importi incassati attraverso bonifici, ricevute bancarie, assegni e cambiali;
- il monitoraggio periodico di tutti i movimenti in entrata e in uscita e la comunicazione alle Funzioni competenti di eventuali anomalie riscontrate in fase di pagamento e incasso, per la definizione e attuazione di adeguate azioni preliminari alla disposizione di pagamento o conseguenti la fase di incasso.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti per contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare pagamenti dei quali non sia stata attestata la congruità del corrispettivo pattuito;
- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante attività economica/commerciale;
- promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, ai dipendenti delle controparti private, anche a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire illecitamente gli interessi della Società.

Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, la Funzione competente è tenuta alla comunicazione periodica, su base annuale, all'Organismo di Vigilanza di un'informativa riepilogativa delle operazioni di chiusura dei conti correnti e di destinazione dei relativi fondi nonché delle eventuali anomalie riscontrate nelle attività di incassi e pagamenti.

Gestione dei crediti

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella *Gestione dei crediti*, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di assicurare l'attuazione dei seguenti presidi:

- l'aggiornamento costante della situazione contabile nei confronti dei debitori e del relativo scadenziario, provvedendo alla corretta imputazione e alla tempestiva registrazione delle singole partite di credito e dei relativi incassi;
- la predisposizione periodica della situazione riepilogativa dei crediti scaduti oggetto di comunicazione ai Responsabili di Funzione; le Funzioni sono tenute a restituire, entro termini prestabiliti, una nota informativa contenente le indicazioni relative alle possibili cause e modalità di trattamento delle situazioni creditorie;
- alla scadenza di ciascun credito, entro una tempistica prestabilita anche in relazione alla tipologia del cliente e in relazione a quanto concordato con i

soggetti titolati della Società, l'emissione di una o più comunicazioni formali di sollecito verso il soggetto debitore;

- qualora non si sia verificato l'incasso nei termini stabiliti, l'attivazione, previa autorizzazione dei soggetti titolati della Società, in accordo ai poteri conferiti dal sistema di procure/deleghe in essere, di un piano di rientro o di un'azione legale ovvero la decisione motivata di interrompere l'azione di recupero.

Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate all'Organismo di Vigilanza, la Funzione competente è tenuta alla comunicazione periodica, su base annuale, di un'informativa riepilogativa dei crediti stralciati con i relativi importi.

Gestione del contenzioso

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella *Gestione del contenzioso*, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- trasmettere alla Funzione competente, qualora si ravvisi la sussistenza dei presupposti per l'attivazione di un contenzioso verso terzi, tutti gli elementi necessari per poter valutare la fattispecie e, se del caso, previa intesa con i soggetti titolati della Società, avviare l'opportuno procedimento, allegando la documentazione che illustri i motivi dell'azione e tutti i documenti di pertinenza;
- valutare, ove necessario con il supporto di professionisti/legali esterni, sia nella fase di gestione del precontenzioso sia del contenzioso, attivo e passivo, le possibili azioni da intraprendere di natura stragiudiziale/giudiziale, di mediazione e/o transattiva, oggetto di condivisione con i soggetti titolati;
- assicurare, a seguito dell'incarico affidato a favore del professionista/studio legale designato:
 - o la tracciabilità di tutta la documentazione fornita al legale esterno incaricato e delle azioni stabilite e a esso comunicate;
 - o il costante monitoraggio delle attività svolte e della strategia processuale posta in essere d'intesa con il legale esterno, anche attraverso l'elaborazione, da parte dello stesso, di informative relative allo stato di avanzamento del processo. Gli esiti di detta attività di monitoraggio sono comunicati agli organi di vertice;
 - o la tracciabilità delle motivazioni addotte da tutte le parti (legali esterni, Funzioni interessate, *etc.*) circa le decisioni stabilite per l'esito del procedimento.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è **fatto divieto** di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società nell'ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali e informali, anche a mezzo di legali esterni/consulenti, per indurre giudici o membri di collegi arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), o loro intermediari, a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Con particolare riferimento ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente protocollo, ai Destinatari è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di operare nel rispetto del Codice Etico, delle leggi e delle normative vigenti e di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione e a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti a esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- rigettare qualsiasi tentativo volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni e di informare tempestivamente il proprio superiore gerarchico nonché l'Organismo di Vigilanza;
- tutti i Destinatari, inoltre, devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque a essa attinente. L'Organismo di Vigilanza può informarne il Responsabile dell'area legale o altri Responsabili della Società, nonché prendere parte agli incontri con i referenti aziendali e con i consulenti legali eventualmente coinvolti;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione a incontri inerenti ai relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- coartare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- accettare, nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

Fermo restando l’obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di effettuare le comunicazioni sopra indicate nonché di riferire eventuali anomalie o atipicità riscontrate, la Funzione competente è tenuta alla comunicazione periodica, su base annuale, all’Organismo di Vigilanza di un elenco dei contenziosi attivi e passivi avviati e di quelli conclusi, con indicazione dell’oggetto, del valore e del nominativo del professionista esterno.

Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di *Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza*, sono tenuti a condurre dette attività in maniera trasparente e documentabile e a osservare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate all’interno del Codice Etico di cui la Società si è dotata, nonché le modalità esposte di seguito nella presente Parte Speciale.

Omaggi di cortesia o atti di ospitalità¹⁹ sono permessi solo quando:

- siano ragionevoli e tali, per natura o per valore, da non poter essere interpretabili, da un osservatore imparziale, come finalizzati a ottenere trattamenti di favore da parte del destinatario degli stessi o, comunque, tali da non influenzarne l’indipendenza di giudizio nei rapporti con la Società;
- siano sempre effettuati in conformità alle regole interne nonché motivati e rivolti a soggetti collegati ad attività aziendali (*i.e.* clienti, *Partner* commerciali) e a cui rispondono requisiti reputazionali e di onorabilità generalmente riconosciuti, e in relazione a finalità di *business* legittime;
- rientrino nell’ambito del *budget* di area²⁰ e siano autorizzati da soggetti titolari della Società;
- siano di modesto importo ed elargiti, tenendo conto del profilo del destinatario, in occasione di festività, ricorrenze particolari o momenti promozionali, secondo gli usi e le consuetudini locali vigenti nei rapporti istituzionali o professionali;
- siano documentati in modo adeguato, indicandone la motivazione e il beneficiario, sì da consentirne la tracciabilità.

Quanto alle spese di rappresentanza, le stesse:

¹⁹ Gli omaggi /ospitalità non possono mai consistere in pagamenti in contanti.

²⁰ Nel caso di omaggi di cortesia o atti di ospitalità *extra budget* o di eventuali deroghe alle suesposte indicazioni operative, le stesse devono essere oggetto di richiesta circostanziata, specificamente motivata e autorizzata da parte della posizione gerarchicamente più elevata della struttura competente, salvo che le disposizioni aziendali prevedano autorizzazioni di livello superiore.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- sono consentite ai soggetti e alle Funzioni aziendali autorizzate dai soggetti titolati della Società, nel rispetto di un monte spese da dedicarsi all'attività di rappresentanza;
- devono essere inerenti alle attività aziendali e rendicontate attraverso la predisposizione di opportuna nota spese, cui si allegano i relativi giustificativi fiscalmente validi, fornendo l'indicazione della data, della tipologia di spesa, dell'importo e dei soggetti terzi beneficiari.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- promettere o effettuare omaggi, qualsiasi forma di regalo o prestazione gratuita, direttamente o indirettamente, a pubblici funzionari, italiani o stranieri, o a loro familiari, nonché a clienti, fornitori e *Partner* commerciali, o loro intermediari, che possano apparire comunque connessi con il rapporto di affari con la Società, o finalizzati a influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società o, comunque, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica a persone particolarmente vicine alla Pubblica Amministrazione) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale ed eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- erogare omaggi nei confronti di soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001;
- ricevere omaggi, beni, servizi, prestazioni, pagamenti, direttamente o per interposta persona, che possano anche solo potenzialmente influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio nell'esercizio delle proprie funzioni. Nel caso in cui il personale riceva regali/omaggi/servizi che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia, al fine di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, deve essere avvisato immediatamente il diretto superiore gerarchico, il quale provvederà a comunicare tempestivamente al mittente dell'omaggio/regalo/servizio la politica aziendale sul punto e a darne immediata notizia ai soggetti titolati della Società.

In generale, eventuali richieste di denaro o di favori di qualunque tipo di cui la Società sia mandante o destinataria devono essere immediatamente comunicate ai soggetti titolati e all'Organismo di Vigilanza per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti, altresì, a dare comunicazione informativa di eventuali anomalie o atipicità riscontrate all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.

Gestione di eventi, sponsorizzazioni e liberalità

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella *Gestione di eventi, sponsorizzazioni e liberalità*, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- operare nel rispetto del Codice Etico, delle leggi e delle normative vigenti;
- garantire che il programma degli eventi, sponsorizzazioni ed eventuali liberalità sia coerente con le strategie di comunicazione aziendale e che tali iniziative rientrino negli ambiti consentiti dalla Società (eventi e iniziative a carattere sociale, culturale, artistico e istituzionale) e siano adeguatamente motivate e programmate/erogate solo per finalità attinenti al *business* e all'immagine aziendale. Esse possono essere anche finalizzate alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi a oggetto tematiche di interesse per la Società;
- verificare che i predetti eventi, sponsorizzazioni e liberalità rientrino nell'ambito di uno specifico *budget* approvato dai vertici della Società²¹ e seguano uno specifico *iter* decisionale, prevedendo che siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali e adeguatamente tracciati. In particolare:
 - o quanto agli eventi/sponsorizzazioni, formalizzare i relativi accordi tramite un contratto predisposto dalle Funzioni competenti della Società e debitamente firmato dai soggetti di OM e di controparte titolati, in base al sistema di procure e deleghe in essere, e assicurare la gestione del *feedback* di ciascun evento, documentando i contenuti, l'organizzazione e l'esito;
 - o quanto alle liberalità, documentare le informazioni riguardanti il bene o l'importo che si intende donare, la motivazione posta alla base della donazione e il beneficiario a favore della quale si intende effettuarla, e sottoporre la relativa richiesta ai soggetti formalmente titolati della Società, ai fini della relativa valutazione in ordine alla fattibilità, anche da un punto di vista etico della stessa, e della approvazione;
- identificare formalmente i soggetti e le Funzioni aziendali abilitati ad autorizzare e svolgere tali iniziative, sì da garantire una chiara e adeguata segregazione dei compiti e delle responsabilità²²;
- verificare che i beneficiari delle iniziative/donazioni/erogazioni liberali operino nel rispetto dei principi della Società, garantendo la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione degli stessi e accertando che i predetti, qualora non siano Enti di natura Istituzionale, rispondano ai requisiti di affidabilità, onorabilità e integrità nonché professionalità, competenza ed esperienza nel

²¹ Qualora la specifica adesione non sia prevista nel *budget* della Funzione richiedente è richiesta l'approvazione di soggetti titolati della Società.

²² Ad esempio, il soggetto/Funzione che sottoscrive le sponsorizzazioni o gli accordi di *Partnership* deve essere diverso dal soggetto/Funzione che attesta la prestazione resa e dal soggetto/Funzione che effettua il pagamento.

settore, e non si trovino in situazioni che possano ingenerare conflitti di interesse o di incompatibilità con la Società;

- non ammettere iniziative a favore di partiti politici, movimenti, comitati, organizzazioni politico-sindacali, né a loro esponenti e candidati.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni al fine di assicurare alla Società vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti;
- promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni connessi con la conclusione di una transazione diretta o indiretta di *business*;
- promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni a soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- erogare sponsorizzazioni nei confronti di soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001;
- riconoscere rimborsi spese di viaggio/alloggio ai partecipanti degli eventi sponsorizzati quando gli stessi sono funzionari pubblici e/o professionisti che operano per conto della Pubblica Amministrazione.

Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, la Funzione competente è tenuta all'informativa periodica, su base semestrale, all'Organismo di Vigilanza riepilogativa degli eventi promossi, delle iniziative di sponsorizzazione/promozione effettuate e delle liberalità elargite nel periodo di riferimento, con indicazione degli enti coinvolti e dei relativi importi sostenuti/erogati/donati.

Gestione e utilizzo dei Sistemi Informativi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella *Gestione e utilizzo dei Sistemi Informativi*, è **fatto obbligo** di assicurare, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, l'attuazione dei presidi contenuti nella specifica sezione di cui alla **Parte Speciale B** del presente Modello.

A.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello, che si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare **tempestivamente** all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere al predetto Organismo:

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte pubblica, rivolti a ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti dei terzi;
- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque a essa attinente nonché le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine a eventuali anomalie, atipicità o conflitto d'interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione nonché a criticità riscontrate delle regole di cui al Modello.

Ciascun Responsabile di Funzione, per l'area di competenza, deve provvedere a inviare all'Organismo di Vigilanza:

- **annualmente** (entro il 31 gennaio) un *report* relativo a:
 - o i finanziamenti e le agevolazioni richiesti e ottenuti dalla Società;
 - o le autorizzazioni, licenze o concessioni richieste e/o ottenute;
 - o le operazioni infragrupo concluse nel periodo di riferimento, da trasmettere inoltre al Consiglio di Amministrazione e i contratti di servizio tra OM e SECI/le società del Gruppo;
 - o le operazioni di chiusura dei conti correnti e di destinazione dei relativi fondi nonché le eventuali anomalie riscontrate nelle attività di incassi e pagamenti;
 - o i crediti stralciati con i relativi importi;
 - o i contenziosi attivi e passivi avviati e conclusi, con indicazione dell'oggetto, del valore e del nominativo del professionista esterno.
- **a cadenza trimestrale** (30 aprile per il 1° trimestre, 31 luglio per il 2° trimestre, 31 ottobre per il 3° trimestre e 31 gennaio per il 4° trimestre di ciascun anno) un *memorandum* interno relativo agli incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione inviato al proprio superiore gerarchico ovvero, mediante l'archiviazione e invio all'Organismo di Vigilanza, **sempre a cadenza trimestrale**, di *memorandum* interno di tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione rilevanti sia in entrata che in uscita;
- **a cadenza semestrale** (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno) un *report* con:
 - o sintesi dei contatti con la Pubblica Amministrazione;
 - o un'informativa riepilogativa degli acquisti effettuati, indicativa dei fornitori, delle tipologie di acquisto e dell'importo;

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- l'indicazione degli eventi promossi, delle iniziative di sponsorizzazione/promozione effettuate e delle liberalità elargite nel periodo di riferimento, con indicazione degli enti coinvolti e dei relativi importi sostenuti/erogati/donati;
- lista di omaggi "particolari".

Il Responsabile delle Risorse Umane deve provvedere a inviare, **a cadenza semestrale** (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno) all'Organismo di Vigilanza un *report* con:

- le assunzioni/collaborazioni effettuate nel periodo di riferimento, indicando la Funzione richiedente e le eventuali modalità di *staffing* in deroga alle procedure/elementi di controllo declinati nel presente documento;
- lista delle assunzioni eseguite "fuori" procedura;
- copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso.

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione, ciascun Responsabile di Funzione deve provvedere a informare **tempestivamente** l'Organismo di Vigilanza circa la Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

I flussi informativi devono essere inviati all'Organismo di Vigilanza come da *form* di cui al documento "*Flussi informativi all'OdV*" che costituisce parte integrante del presente documento.

Con riferimento alle attività gestite da SECI in forza di un "*Contratto di fornitura di servizi*", l'Organismo di Vigilanza di SECI potrà in qualsiasi momento richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza di OM, al fine di monitorare lo svolgimento dei servizi richiesti a SECI.

Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza di OM potrà richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza di SECI ovvero – previa informazione a quest'ultimo – alle funzioni di SECI, al fine del corretto svolgimento della vigilanza.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

PARTE SPECIALE B
DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI
IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Funzione della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 *bis* e 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre Funzioni aziendali a esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24 *bis* e 25 *novies* del Decreto.

B.1 I reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* del Decreto)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;

- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel **procurarsi**, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) **riprodurre**, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, **diffondere** ovvero divulgare, **comunicare**, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel **fornire indicazioni** o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. *virus*, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Scopo della norma è di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.

Dopo la modifica introdotta con la L. 16 gennaio 2016 n. 7, la norma (che rispetto alla precedente formulazione non contiene più alcun riferimento al documento informatico di natura privata) estende le sanzioni previste per i reati di falso commessi in atti pubblici, alle falsità riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 400 quote;

- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (640 *quinquies* c.p.)

La norma sanziona il soggetto, che nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica ed al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 400 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

B.1bis I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a *bis* e comma 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633)

L'art. 171, comma 1, lett. a *bis*, L. 633/1941 reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Il successivo comma 3 prevede un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171 bis, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame punisce chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171 *ter*, L. 22 aprile 1941, n. 633)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa²³;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

²³ Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. *a bis*), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171 *septies*, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171 *ter* anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 *octies*, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi

da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

B.2 Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai *Delitti informatici e trattamento illecito di dati* e *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*, sono riconducibili ai seguenti processi:

- *Richiesta e utilizzo di finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici*
- *Acquisizione di autorizzazioni, abilitazioni, licenze, concessioni, certificati o provvedimenti simili e comunicazioni agli enti pubblici*
- *Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e altri Organi di Vigilanza e Controllo, anche in sede di verifiche ispettive*
- *Gestione del fabbisogno e degli acquisti*
- *Formazione del personale*
- *Comunicazione esterna web e stampa*
- *Gestione e utilizzo dei Sistemi Informativi*

B.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24 *bis* e 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle regole previste nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

In particolare, con riferimento alle singole aree/attività considerate a rischio, si segnalano i seguenti principi e norme comportamentali.

Richiesta e utilizzo di finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici

Acquisizione di autorizzazioni, abilitazioni, licenze, concessioni, certificati o provvedimenti simili e comunicazioni agli enti pubblici

Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e altri Organi di Vigilanza e Controllo, anche in sede di verifiche ispettive

Gestione del fabbisogno e degli acquisti

In relazione alle succitate attività sensibili **si richiamano i presidi** contenuti nelle rispettive sezioni di cui alla **Parte Speciale A** del presente Modello.

Formazione del personale

A tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nell'attività di *Formazione del personale*, **è fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- assicurare nell'ambito del processo sopra indicato, il rispetto delle leggi e delle normative vigenti e, in particolare, in materia di diritto d'autore;
- garantire:
 - in fase di preparazione e diffusione del materiale didattico, che non siano duplicati oltre i limiti di legge e distribuiti testi protetti dal diritto di autore;
 - la citazione degli autori del materiale che viene distribuito;
 - qualora fosse necessario fotocopiare, scansionare, includere in una piattaforma *e-learning* materiali didattici protetti dal diritto di autore, la richiesta e l'ottenimento di un esplicito permesso dell'autore o di chi ha ricevuto da questi i diritti;
 - anche in collaborazione con la Funzione competente per gli acquisti, la presenza, nei contratti stipulati con società/docenti esterni, di specifiche clausole inerenti al diritto d'autore, quali a titolo indicativo:
 - autorizzazione, da parte del docente, a distribuire i materiali prodotti ai discenti del corso o più in generale ai dipendenti qualora si voglia utilizzare il materiale didattico anche in un secondo momento;
 - obbligo da parte del docente di utilizzare solamente materiali originali o comunque che abbia il diritto di autorizzare la Società alla riproduzione;
 - autorizzazione, da parte del docente, a modificare i testi del materiale da questi prodotto.

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate.

Comunicazione esterna web e stampa

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella *Comunicazione esterna web e stampa*, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- assicurare correttezza, trasparenza e tracciabilità nella gestione del processo di comunicazione esterna, anche attraverso il canale *web* e la stampa, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di violazione del diritto di autore;
- debitamente valutare e far autorizzare dai soggetti titolari della Società le informazioni oggetto di comunicazione esterna;
- con riferimento alla tutela del diritto di autore, garantire:
 - o la diffusione di codici di condotta da utilizzarsi per la preparazione dei contenuti oggetto di pubblicazione, atti a vietare la duplicazione oltre i limiti di legge e la distribuzione di opere protette dal diritto di autore;
 - o qualora vengano pubblicati contenuti informativi o immagini di terzi, l'ottenimento delle opportune autorizzazioni da parte dell'autore o dei soggetti aventi i diritti;
 - o la presenza, nei contratti stipulati con soggetti terzi fornitori di testi o immagini o altre opere dell'ingegno, di specifiche clausole inerenti al diritto d'autore.

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate.

Ulteriori presidi relativi a tale processo sono individuati nella rispettiva sezione della **Parte Speciale H**, concernente gli *Abusi di mercato*, cui si rinvia.

Gestione e utilizzo dei Sistemi Informativi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella *Gestione e utilizzo dei Sistemi Informativi* aziendali, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- operare nel rispetto del Codice Etico, della legislazione vigente e della normativa in materia di *privacy*;
- garantire la corretta gestione delle infrastrutture tecnologiche e dei relativi dispositivi di sicurezza, a supporto delle applicazioni aziendali;
- assicurare la progettazione e l'implementazione, ovvero l'acquisizione, delle applicazioni *IT*, tenendo in considerazione i necessari requisiti di sicurezza, autenticazione, gestione dei *log*, architettura applicativa;
- provvedere all'acquisizione di sistemi e soluzioni da soggetti terzi, previa formalizzazione di opportuni contratti di fornitura integranti clausole di risoluzione e penali in relazione al mancato rispetto di specifici livelli di servizio

e requisiti di sicurezza imposti, nonché alla divulgazione delle informazioni proprietarie;

- condurre un'analisi sugli impatti e la valutazione dei rischi connessi, che preveda opportune soluzioni di *backup* dei dati residenti sui *server* con frequenza giornaliera e i supporti adeguatamente conservati;
- garantire, in materia di *privacy*, l'identificazione univoca di tutti gli utenti e Responsabili del Trattamento di Dati Personali - interni, esterni o temporanei - e delle loro attività sui sistemi *IT*, l'abilitazione delle relative identità attraverso opportuni meccanismi di autenticazione, l'assegnazione dei diritti di accesso ai sistemi e ai dati;
- individuare le regole e gli *iter* autorizzativi per la richiesta, la definizione, il rilascio, la sospensione, la modifica e la revoca, nonché per la revisione e il monitoraggio, degli identificativi utente e i relativi privilegi, per i diversi sistemi e applicazioni aziendali;
- definire responsabilità, modalità operative e flussi informativi per la gestione dei *file* di *log* prodotti dai sistemi informatici, al fine di tenere sotto controllo nel tempo le informazioni significative inerenti all'utilizzo dei sistemi (soggetti che hanno avuto accesso, azione compiuta, *etc.*);
- diffondere a tutto il personale opportuni codici di condotta e norme operative per l'utilizzo della postazione di lavoro e dei sistemi informatici aziendali, anche con riferimento ai limiti e alle condizioni per l'utilizzo di *internet*²⁴ e della posta elettronica²⁵, nonché per l'utilizzo delle proprie credenziali d'accesso alla rete e ai sistemi informatici della Società, prevedendo in particolare l'obbligo di:
 - utilizzare le risorse informatiche e di rete assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
 - custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitandone la cessione (anche ai colleghi) e la conoscenza degli stessi da parte di terzi;
 - aggiornare periodicamente le *password*;

²⁴ Quanto all'accesso a *internet* dalle postazioni aziendali può apparire opportuno che lo stesso sia filtrato dai sistemi di protezione della Società, che ne impediscano connessioni non protette o libere, consentendo la navigazione sulla base di analisi di sicurezza nonché vietare agli utenti di effettuare tentativi di accesso ai siti *web* non autorizzati, e automaticamente inibiti, prevedendo la possibilità di chiederne motivatamente lo sblocco, previa approvazione del proprio responsabile gerarchico.

²⁵ Con particolare riferimento alla posta elettronica, appare opportuno prevedere che tutti i messaggi di posta elettronica, essendo di esclusiva proprietà della Società, siano soggetti alla formula di salvaguardia legale a tutela della stessa. Pertanto ciascun utente, in relazione alle attività di invio/ricezione dei messaggi, dovrà tenere una condotta prudente e diligente, evitando di: utilizzare la posta elettronica aziendale per l'invio di documenti personali e/o per scopi diversi da quelli attinenti l'attività lavorativa; aprire eventuali allegati contenuti nei messaggi ricevuti da mittente anonimo e sconosciuto e/o con oggetto sospetto.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- definire responsabilità e modalità operative da adottarsi per la registrazione, la classificazione e l'accesso a documenti informatici, anche al fine di identificare le risorse da destinare alla protezione dei dati nonché valutare eventuali violazioni, modifiche non autorizzate, danni o perdite;
- garantire la sicurezza fisica dei sistemi attraverso l'adozione di opportune modalità operative e misure di sicurezza adeguate alla protezione da accessi non autorizzati e da danneggiamento, anche accidentale, ospitando i *server* applicativi centralizzati in locali dedicati. L'accesso ai suddetti locali è riservato al solo personale *IT*;
- prevedere che l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da *user id* e *password* utente con scadenza di 90 giorni. Le credenziali di accesso ai sistemi sono prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente deve disporre di *user id* e *password* personale;
- assicurare meccanismi di protezione dei *file*, quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile.
- proteggere la rete con *firewalls* e *software antivirus/antispam*, ripetutamente aggiornati nel corso della giornata;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche.

Il Referente interno per la gestione degli accordi *intercompany* IT, anche con il supporto dei servizi *IT* di SECI, provvede a:

- assicurare, se del caso avvalendosi della collaborazione dei responsabili *Privacy*, il monitoraggio periodico in ordine alla corretta implementazione dei presidi tecnico-operativi anche stabiliti nell'ambito del servizio di *outsourcing*, laddove esistenti, e alla efficacia dei presidi tecnico-operativi riferiti all'adozione delle misure adeguate in materia di *Privacy*;
- chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Funzioni aziendali e a tutti coloro che si occupano o si sono occupati dell'operazione sensibile;
- verificare che siano utilizzati mezzi informatici e software protetti dalla normativa sul diritto d'autore;

verificare, per quanto di sua competenza, che gli ordini di servizio e le procedure aziendali diano attuazione ai principi e alle regole di prevenzione di indicate. Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) e di rete assegnate dalla Società per scopi personali e per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati (ivi compresi i delitti contro la personalità individuale, tra cui la *Detenzione di materiale pornografico*) o, comunque, all'intolleranza razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle a cui si è autorizzati ad accedere, anche

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali (*i.e. antivirus, firewall, proxy server, etc.*);
- lasciare il proprio *personal computer* incustodito e senza protezione da *password*;
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire a un terzo di accedere a un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla Funzione competente;

utilizzare programmi non originali. I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Società anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Oltre le regole suindicate, è fatto divieto di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- effettuare *download* illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- estrarre, copiare, salvare e stampare su qualunque supporto di informazioni contenute in banche dati, salvo specifiche autorizzazioni per ragioni tecniche;
- accedere a siti *internet* o utilizzare altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione di contenuti tra utenti;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio (L. n. 633/1941);
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente della riproduzione illecita di prodotti protetti dal diritto d'autore (*cd, dvd, libri, etc.*).

Fermo restando l'obbligo in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate, il Referente interno per la gestione degli accordi *Intercompany IT* è tenuto a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nello svolgimento delle attività sensibili, da parte della Funzione o dell'area di sua competenza e a garantire, comunque, il flusso informativo nei confronti del predetto Organismo.

B.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Fermi restando gli obblighi informativi relativi alle Parti Speciali cui sopra si è fatto espresso rinvio, tutti i Destinatari coinvolti nella gestione delle attività rilevanti ai sensi degli artt. 24 *bis* e 25 *novies* segnalano all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale rispetto alle regole sopra indicate, nonché a quelle riportate nel Codice Etico o comunque qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Il Referente interno per la gestione degli accordi *Intercompany IT*, anche con il supporto dei servizi *IT* di SECI, deve provvedere ad inviare, a **cadenza semestrale** (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno) all'Organismo di Vigilanza un *report* con:

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- mutamenti nell'operatività societaria;
- profili utente disattivati.

Il Responsabile Risorse Umane deve provvedere ad inviare, **a cadenza semestrale** (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno), all'Organismo di Vigilanza e al Referente interno per la gestione degli accordi *Intercompany IT* un *report* con:

- elenco del personale dimesso.

I flussi informativi devono essere inviati all'Organismo di Vigilanza come da *form* di cui al documento "*Flussi informativi all'OdV*" che costituisce parte integrante del presente documento.

Con riferimento alle attività gestite da SECI in forza di un "*Contratto di fornitura di servizi*", l'Organismo di Vigilanza di SECI potrà in qualsiasi momento richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza di OM, al fine di monitorare lo svolgimento dei servizi richiesti a SECI.

Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza di OM potrà richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza di SECI ovvero – previa informazione a quest'ultimo – alle Funzioni di SECI, al fine del corretto svolgimento della vigilanza.

PARTE SPECIALE C REATI SOCIETARI

Funzione della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i Responsabili delle altre Funzioni aziendali a esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25 *ter* del Decreto.

Si noti che le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. (False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali delle società quotate), sono state oggetto di sostanziali modifiche a seguito dell'entrata in vigore della Legge 27 maggio 2015 n. 69. La disciplina previgente prevedeva una fattispecie contravvenzionale prevista e punita dall'art. 2621 c.c. e avente natura di reato di pericolo, nonché la fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622 c.c. che sanzionava le condotte di false comunicazioni sociali commesse in danno della società, dei soci e dei creditori. La riforma contenuta nella menzionata novella pone invece una distinzione tra le false comunicazioni sociali delle società non quotate e quelle delle società quotate, sanzionando comunque entrambe le fattispecie come delitti di pericolo concreto. La novella legislativa ha inoltre introdotto una nuova fattispecie di reato per le ipotesi di lieve entità (art. 2621 bis c.c.), anch'essa richiamata dall'art. 25-*ter* del Decreto.

C.1 Reati societari (art. 25 *ter* del Decreto)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di un terzo.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La pena è ridotta se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267²⁶.

Il reato, a seguito della modifica da parte della L 3/2019, è procedibile d'ufficio.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di un terzo.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

A seguito della riforma legislativa introdotta con la novella n. 69/2015 l'art. 2622 c.c. sanziona ora il reato di false comunicazioni commesse nell'ambito di società quotate. In particolare, la norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società sopra indicate sono equiparate:

²⁶ I limiti di cui all'art. 1, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 300.000,00;
- b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 200.000,00;
- c) debiti anche non scaduti non superiore ad Euro 500.000,00.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- a) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- b) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- c) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- d) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato, a seguito della modifica da parte della L 3/2019, è procedibile d'ufficio.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 600 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di un terzo.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali²⁷.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.Lgs. 231/2001.

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 2, sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano

²⁷ Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del D.Lgs. 39/2010. La fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art 29 del D.Lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.Lgs. 231/2001.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 130 quote.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma dell'art. 2628 cod. civ. prevede una causa estintiva del reato consistente nella ricostituzione del capitale o delle riserve indisponibili «prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta».

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Procedibile a querela della persona offesa (cioè, di uno dei creditori danneggiati), il reato conosce una causa estintiva consistente nel «risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio».

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB, del citato TUF, della Legge 12 agosto 1982, n. 576, o del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante *(i)* attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, *(ii)* sottoscrizione reciproca di azioni o quote, *(iii)* sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. La sopravvalutazione può avvenire tanto in fase della costituzione della società quanto in quella dell'aumento del capitale; quanto alla sopravvalutazione del patrimonio, esso deve intendersi come patrimonio netto, dedotte quindi le passività.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori.

È prevista una causa estintiva rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell' "ente".

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzioni pecuniarie: da 200 a 500 quote.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote.

C.1bis Reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter, lett. s bis) del Decreto)

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”) ha ampliato i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente inserendo, all’art. 25 ter lett. s bis), il delitto di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c.

Il reato è stato successivamente modificato dal D.Lgs. n. 38/2017.

Il solo richiamo alla condotta attiva prevista dal terzo comma della norma civilistica, in forza della quale «*chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste*», esplicita che la responsabilità dell’Ente può seguire solo nel caso in cui questo agisce in qualità di “*corrotto*” e non anche di “*corrotto*”: l’area di rilevanza del D.Lgs. 231/2001 è dunque rappresentata dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità da parte di un soggetto facente capo ad una società o ad un Ente privato nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di società o enti privati, o da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive, o di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di questi, riconducibili ad altra società o Ente privato.

All’accettazione dell’attività allettatoria deve seguire, con vincolo causale: il compimento (anche in forma omissiva) da parte del soggetto “*corrotto*” di un atto in violazione degli obblighi inerenti l’ufficio rivestito o gli obblighi di fedeltà²⁸.

Gli esiti negativi ricadenti sull’Ente di appartenenza del “*corrotto*” devono determinare la violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà²⁹.

Circa i primi, è assunto ormai pacifico che il legislatore si sia voluto riferire a qualsiasi attività genericamente qualificata che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti l’ufficio ricoperto.

Per ciò che concerne gli obblighi di fedeltà, il fondamento normativo risiede nell’art. 2105 c.c., che pone in capo al lavoratore subordinato nei confronti del suo datore di lavoro una serie di divieti volti a definire il campo di una lecita concorrenza e che, in tal modo, tutela l’interesse dell’imprenditore alla

²⁸ Si tratta di una ipotesi di corruzione propria antecedente. Così, Ambrosetti – Mezzetti – Ronco, Diritto penale dell’impresa, Bologna, 2012, 209.

²⁹ L’inserimento nel fatto tipico dell’art. 2635 c.c. degli obblighi di fedeltà segue la riformulazione operata dalla L. 190/2010.

competitività della propria impresa quale espressione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita *ex art. 41 Cost.*³⁰.

La precisa consapevolezza della violazione di tali doveri per il compimento (o l'omissione) dell'atto deve connotare l'azione del reo: l'elemento psicologico è dunque il dolo, che deve riflettersi su tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (anche a titolo di dolo eventuale per ciò che concerne l'accettazione del rischio di cagionare un nocumento alla società)³¹.

Quanto all'utilità ottenuta, essa dovrà risultare di un'entità determinata (o quantomeno determinabile), nonché adeguata: pertanto non rileva la promessa generica o la dazione di regalie di modesto valore o comunque sproporzionate al vantaggio conseguibile.

L'esclusione di responsabilità amministrativa da reato verso l'Ente cui appartiene il soggetto corrotto è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità *ex D.Lgs. 231/2001*, il cui fondamento di imputazione è legato alla presenza di un interesse o vantaggio della società stessa³².

E inoltre, il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, modificando la lettera *s bis*), ha altresì introdotto, quale ulteriore reato presupposto, l'art. 2635 *bis*, comma 1, c.c., in materia di istigazione alla corruzione tra privati.

Tale norma, pur configurando un'autonoma ipotesi delittuosa, ricalca la condotta di cui all'art. 322 c.p., punendo chiunque offra o prometta denaro o altra utilità alle stesse categorie di soggetti indicati dall'art. 2365 c.c. appartenenti a società o Enti privati, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

La norma prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono

³⁰ La giurisprudenza tenta di ampliare il novero di applicazione, estendendo i contenuti dell'obbligo di fedeltà oltre i casi di "leale concorrenza" previsti dal 2105 c.c. ed integrandone il disposto attraverso il ricorso alle clausole generali di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.) nell'esecuzione del contratto. Ne segue un ampliamento tale da ricomprendere anche i casi in cui il lavoratore tenga comportamenti in conflitto con finalità e interessi dell'impresa.

³¹ Coerentemente all'elaborazione teorica intervenuta a proposito dei reati di corruzione *ex artt. 318 ss. c.p.*, è da ritenere che l'errore di una delle parti non vale a escludere il dolo dell'altra.

³² Si rammenta che l'"interesse" o il "vantaggio" di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2001 rappresentano due concetti ben distinti: il primo ha natura soggettiva, attenendo alla sfera volitiva del soggetto agente; il secondo, invece, ha natura prettamente oggettiva, ravvisandosi in qualsiasi utilità conseguita dalla società a seguito della commissione del fatto illecito.

puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 600 quote, nel caso in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.)

La norma punisce chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote, nel caso in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

C.2 Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai *Reati societari*, sono riconducibili ai seguenti processi:

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- *Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e altri Organi di Vigilanza e Controllo, anche in sede di verifiche ispettive*
- *Gestione dei rapporti con società di revisione ed enti terzi di certificazione*
- *Gestione dei rapporti finanziari e commerciali Intercompany*
- *Operazioni straordinarie (investimenti, fusioni, acquisizioni), joint venture e partnership*
- *Gestione del fabbisogno e degli acquisti*
- *Gestione di incarichi e consulenze*
- *Gestione immobiliare*
- *Gestione di asset*
- *Selezione e assunzione del personale*
- *Sviluppo e incentivazione del personale*
- *Gestione delle presenze e delle trasferte*
- *Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio*
- *Budget, forecast e reporting*
- *Gestione di conti correnti, incassi e pagamenti*
- *Gestione delle operazioni finanziarie*
- *Gestione dei crediti*
- *Riunioni con il CdA e con l'Assemblea*
- *Gestione dei contenziosi*
- *Comunicazione esterna web e stampa*
- *Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza*
- *Gestione di eventi, sponsorizzazioni e liberalità*

C.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili a tutti i Destinatari.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle regole previste nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale.

In particolare, con riferimento alle singole aree/attività considerate a rischio, si segnalano i seguenti principi e norme comportamentali.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e altri Organi di Vigilanza e Controllo, anche in sede di verifiche ispettive

Gestione dei rapporti finanziari e commerciali Intercompany

Operazioni straordinarie (investimenti, fusioni, acquisizioni), joint venture e partnership

Gestione del fabbisogno e degli acquisti

Gestione di incarichi e consulenze

Gestione immobiliare

Gestione di asset

Selezione e assunzione del personale

Sviluppo e incentivazione del personale

Gestione delle presenze e delle trasferte

Gestione di conti correnti, incassi e pagamenti

Gestione dei crediti

Gestione dei contenziosi

Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza

Gestione di eventi, sponsorizzazioni e liberalità

In relazione alle succitate attività sensibili **si richiamano i presidi** contenuti nelle rispettive sezioni di cui alla **Parte Speciale A** del presente Modello.

Comunicazione esterna web e stampa

Con riferimento alla sopra indicata attività **si richiamano**, invece, **i presidi** contenuti nelle rispettive sezioni di cui alla **Parte Speciale B** e alla **Parte Speciale H** del presente Modello.

Gestione dei rapporti con società di revisione ed enti terzi di certificazione

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella *Gestione dei rapporti con società di revisione ed enti terzi di certificazione*, **è fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- assicurare la completa collaborazione agli enti di controllo e certificazione di natura privata (*i.e.* società di revisione ed enti di certificazione della Qualità e Ambiente), garantendo che le diverse fasi del processo di verifica siano svolte secondo modalità finalizzate a garantire la correttezza e la trasparenza dei rapporti con gli esponenti degli organi di controllo, nonché la tracciabilità delle comunicazioni, delle decisioni e degli esiti dell'attività di verifica esterna;
- gestire i rapporti con la società di revisione e gli enti di certificazione secondo i principi di correttezza, trasparenza e veridicità;

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- porre in essere un qualsivoglia tentativo teso a influenzare, direttamente o indirettamente, il giudizio dei revisori e dei certificatori;
- formalizzare i flussi informativi verso la società di revisione e gli enti di certificazione devono essere tracciati e gli incontri principali (riunioni di apertura e di chiusura, *etc.*);
- mettere a disposizione degli ispettori, nella fase di gestione della verifica ispettiva, ove possibile, almeno due addetti della Società che affianchino e supportino le attività di verifica esterna;
- garantire che qualsiasi richiesta di documentazione da parte dei verificatori preposti transiti attraverso il Responsabile della Funzione interessata; qualora quest'ultimo non sia nelle condizioni di produrre la documentazione richiesta, dovrà attivarsi per chiedere in modo formale e tracciato alle Funzioni competenti la documentazione necessaria;
- tenere traccia dell'esito della verifica ispettiva, allegando la documentazione richiesta e consegnata;
- qualora l'ente di controllo rilasci un verbale di ispezione, provvedere a che lo stesso sia firmato e conservato dal Responsabile della Funzione interessata per la gestione della verifica ispettiva.

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate in relazione al rispetto delle indicazioni del Modello.

Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella *Gestione della contabilità generale e nella formazione del bilancio* e dei relativi allegati, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- operare nel rispetto del Codice Etico;
- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento e a fronte di qualsiasi circostanza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, attenendosi ai più rigorosi principi di correttezza, trasparenza e veridicità;
- rispettare le norme di legge, i principi contabili applicabili e le regole interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e del bilancio consolidato e delle altre comunicazioni sociali e dichiarazioni fiscali, al fine di fornire ai soci e ai terzi in genere una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- definire e comunicare ai Responsabili delle Funzioni competenti, nonché ai Referenti territoriali di riferimento del gruppo OM, i criteri contabili da adottare anche ai fini del bilancio consolidato, il calendario di chiusura e opportuni codici di condotta da utilizzarsi nella predisposizione e comunicazione dei dati amministrativo-contabili di pertinenza, tra cui l'obbligo di comunicare informazioni chiare, precise, complete e veritiere;

- predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario anche rivolta al mercato; dette procedure, oggetto di approvazione da parte degli organi amministrativi e/o di controllo, sono comunicate ai soggetti e alle Funzioni interessati;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- registrare ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ha effettuato il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati e il ruolo ricoperto all'interno della Società nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- improntare i rapporti con le Autorità, anche quelle fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità e agli adempimenti richiesti con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni e le dichiarazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle Autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci;
- procedere alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione;

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le proprie finalità;
- segnalare al Responsabile Amministrazione sia l'esistenza di errori, distorsioni informative od omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali, sia comportamenti non in linea con le previsioni di cui sopra;
- effettuare opportuni controlli di coerenza, quadrature e riconciliazione con i dati disponibili e i saldi contabili; qualora si riscontrino disallineamenti o siano apportate variazioni rispetto a quanto comunicato dalle Funzioni interessate / Referenti territoriali di riferimento del gruppo OM, le eventuali rettifiche sono condivise con le Funzioni/Referenti stessi e i soggetti titolati della Società;
- sottoporre il Progetto di Bilancio, predisposto dalla Funzione competente (anche in collaborazione con studi esterni) e approvato dai soggetti titolati, al vaglio della società di revisione e del Collegio Sindacale, prima della comunicazione e, quindi, approvazione da parte dei competenti organi societari, nel rispetto dei termini e dei criteri stabiliti dalla normativa applicabile;
- garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale nell'ambito delle attività di controllo a esso demandate dalla normativa in materia;
- assicurare la conservazione e archiviazione, secondo modalità atte a garantirne la riservatezza e la protezione da accessi non autorizzati, della documentazione amministrativo-contabile della Società, nel rispetto dei termini normativi applicabili.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- alterare o distruggere documenti e informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero finalizzate alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”.

Fermo restando l’obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, la Funzione competente è tenuta alla comunicazione tempestiva all’Organismo di Vigilanza di ogni osservazione che possa essere formulata dal Collegio Sindacale, l’esito di eventuali accertamenti o contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, l’elenco delle operazioni effettuate in deroga alle modalità operative prestabilite e/o promanate direttamente dai soggetti apicali.

Budget, forecast e reporting

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nelle attività di *Budget, forecast e reporting*, **è fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- assicurare correttezza, tempestività e trasparenza nella conduzione delle attività finalizzate alla definizione del *budget* periodico ed all’elaborazione dei consuntivi e delle riprevisioni della Società;
- provvedere al processo periodico di pianificazione, elaborazione e consolidamento del *budget* della Società, anche in coerenza con quanto definito nelle disposizioni di Gruppo;
- definire i principi, i criteri, le regole, le modalità e le tempistiche per la definizione del *budget*, la consuntivazione e il *reporting* e la successiva divulgazione alle Funzioni aziendali titolari di *budget* per la redazione del *budget* di pertinenza, con congruo anticipo in modo da consentire una puntuale analisi delle esigenze per la conduzione delle attività di competenza;
- provvedere, nel rispetto delle tempistiche e modalità stabilite, alla comunicazione del *budget* di pertinenza, indicativo dei seguenti elementi:
 - o il volume dei ricavi sulla base dei contratti/accordi/convenzioni già attivi e delle opportunità commerciali che possono essere perfezionate;
 - o il fabbisogno delle risorse complessive, professionali e infrastrutturali e dei relativi dati economico-finanziari;
- verificare, e se del caso rettificare, le informazioni ricevute da ciascuna Funzione interessata, in accordo con le Funzioni stesse, ed eseguire il consolidamento del *budget*;
- sottoporre il *budget* elaborato a un formale processo di validazione approvazione da parte dei soggetti titolari della Società;
- assicurare, sulla base dei dati previsionali ricevuti e delle informazioni di consuntivo disponibili, la verifica periodica del rispetto del *budget* definito, attraverso l’analisi degli scostamenti di quanto rilevato a consuntivo rispetto a

quanto pianificato. Gli esiti di tale verifica sono sottoposti a esame da parte delle Funzioni competenti;

- effettuare periodicamente ed entro i termini stabiliti, sulla base dei dati di consuntivo disponibili e delle informazioni relative alle nuove opportunità commerciali/di investimento o modifica di quelle in essere, l'elaborazione di nuovi valori economico-finanziari di competenza, indicando eventuali scostamenti rispetto a quanto precedentemente pianificato;
- eventuali variazioni inerenti al *budget*, al preconsuntivo e alle riprevisioni, oggetto di approvazione da parte dei soggetti titolati della Società, sono comunicate alle Funzioni competenti/interessate.

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate in relazione al rispetto delle indicazioni del Modello.

Gestione delle operazioni finanziarie

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella *Gestione delle operazioni finanziarie*, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- assicurare che eventuali operazioni di investimento in strumenti finanziari siano eseguite, nel rispetto normativa vigente, sulla base delle strategie o linee guida definite dalla Società e dal Gruppo;
- garantire che le operazioni di investimento/disinvestimento tengano debitamente in considerazione quanto indicato dalle normative e regolamenti vigenti in materia, anche con riferimento alle operazioni non consentite o a rischio di manipolazione del mercato;
- proporre eventuali opportunità di investimento/disinvestimento (titoli azionari, obbligazioni *etc.*), anche sulla base di quanto preliminarmente pianificato a supporto della definizione del *budget*, e prevedere la relativa autorizzazione da parte dei soggetti titolati in funzione dell'importo, in accordo al sistema di procure e deleghe in vigore;
- verificare l'affidabilità e onorabilità degli intermediari finanziari utilizzati per le operazioni di acquisto/vendita titoli (istituti di credito, *broker*, *etc.*) attraverso l'analisi di opportuni indicatori di stabilità economico/finanziaria/patrimoniale e verificare l'appartenenza a Stati segnalati come non cooperativi o a regimi fiscali agevolati;
- assicurare la gestione della custodia titoli disponendo eventuali trasferimenti tra conti previa autorizzazione dei soggetti titolati della Società.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni non conformi a quanto previsto da normative e regolamenti in materia di manipolazione del mercato.

Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, la Funzione competente è tenuta alla comunicazione periodica, su base semestrale, all'Organismo di Vigilanza di un'informativa riepilogativa delle operazioni d'investimento/disinvestimento effettuate nel periodo di riferimento.

Riunioni con il CdA e con l'Assemblea

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nelle *Riunioni con il CdA e con l'Assemblea*, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà degli Amministratori e dei Soci;
- predisporre, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, procedure operative di controllo in relazione alle seguenti fasi: regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea; deposito dei titoli azionari presso gli intermediari autorizzati; deposito di ogni altro documento idoneo all'assunzione delle delibere da parte degli Amministratori e dei soci; regolare esercizio del diritto di voto. In particolare, tali procedure devono prevedere:
 - la comunicazione ai primi livelli organizzativi interessati delle date fissate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee;
 - la predisposizione nel rispetto dei termini di legge, sulla base delle indicazioni ricevute dai soggetti titolati alla convocazione della riunione³³, dell'avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno, autorizzato dai predetti soggetti titolati, quindi comunicato ai consiglieri/soci;
 - la richiesta alle Funzioni competenti della documentazione necessaria alla presentazione in Consiglio di Amministrazione o in Assemblea degli argomenti all'ordine del giorno;
 - la trasmissione della suddetta documentazione ai consiglieri/soci entro i termini previsti dalle disposizioni, anche interne, applicabili al fine di permettere loro un'attenta analisi e la possibilità di chiedere ulteriori informazioni prima della seduta; in particolare, deve essere assicurata, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia, la tempestiva messa a disposizione del bilancio a tutti i consiglieri/soci, prima della riunione assembleare per l'approvazione dello stesso, documentando l'avvenuta trasmissione, nonché il giudizio da parte della società di certificazione;

³³ Detti soggetti garantiscono la convocazione della riunione anche nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile.

- l'archiviazione e conservazione della documentazione relativa agli argomenti da trattare in Consiglio/Assemblea per permetterne la consultazione ai soggetti autorizzati, della documentazione rilevante;
- la regolarità della costituzione da parte del Presidente del Consiglio/Assemblea, accertando la sussistenza dei requisiti per il Consiglio e l'Assemblea totalitaria, ovvero in caso di Assemblea la presenza, anche per delega, dell'interno capitale sociale e la presenza della maggioranza degli organi amministrativi e di controllo, nonché la regolarità delle singole deleghe dei soci e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea. A tal fine valgono le regole come stabilite da legge e da statuto societario;
- il diritto a tutti gli intervenuti di essere adeguatamente informati in ordine agli argomenti dell'ordine del giorno e il corretto svolgimento della discussione/adunanza nel rispetto delle disposizioni di legge, disponendo il rinvio della seduta qualora ne sussistano le condizioni;
- assicurare, con particolare riferimento a operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente ad assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fidejussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti), che il soggetto competente, sia esso il Consiglio di Amministrazione o altra persona formalmente delegata, disponga per l'Assemblea di un adeguato supporto informativo/relazione illustrativa delle operazioni in esame, tale da consentirle di esprimere una decisione consapevole e da comunicare successivamente al Collegio Sindacale in funzione delle verifiche di competenza.

Più esattamente, la Funzione delegata è tenuta, per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare, alla preparazione della documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica e economica, comprendente, ove applicabile:

- descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
- modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione e indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/*advisor* coinvolti;
- impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- garantire che la suddetta documentazione sia esaminata, condivisa e validata per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione o altra persona formalmente delegata, con un congruo anticipo. La Funzione delegata predispone per ciascuna operazione, un'apposita pratica da archiviare, contenente anche documentazione attestante la fase deliberativa (evidenza

autorizzativa da parte di persona formalmente delegata e verbale del Consiglio di Amministrazione);

- rendere disponibili ai Soci, al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione le informazioni e/o i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate, garantendo il rispetto della normativa di riferimento e tenendo traccia degli accessi effettuati;
- assicurare che gli Amministratori comunichino tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.;
- garantire che gli Amministratori che si trovino, in occasione di una determinata operazione della Società, in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, forniscono al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa, indicando la natura, i termini, l'origine e la portata del conflitto di interessi;
- garantire altresì che i Responsabili di Funzioni che riscontrino, in relazione a qualsiasi tipo di attività aziendale, una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, forniscano alla Funzione competente e all'Organismo di Vigilanza adeguata informativa, indicando la natura, i termini, l'origine e la portata del conflitto di interessi.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di porre in essere, in occasione di riunioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della relativa volontà.

Fermo restando l'obbligo da parte di tutti gli attori coinvolti di comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate, il Responsabile di Funzione è tenuto a redigere e trasmettere al predetto Organismo un'informativa riepilogativa delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento.

C.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Fermi restando gli obblighi informativi relativi alle Parti Speciali cui sopra si è fatto espresso rinvio, i Destinatari del presente Modello, che si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare **tempestivamente** all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- eventuali richieste di variazione quantitativa dei dati, rispetto alle procedure correnti;
- eventuali richieste di variazione dei principi contabili;
- eventuali rilievi e/o richieste avanzate dalle Autorità di Vigilanza in merito agli adempimenti previsti dalle normative di riferimento;
- richieste non comuni avanzate dagli Amministratori e/o dai Sindaci;
- ogni osservazione formulata dal Collegio Sindacale, l'esito di eventuali accertamenti o contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, l'elenco

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

delle operazioni effettuate in deroga alle modalità operative prestabilite e/o promanate direttamente dai soggetti apicali;

- ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività rilevate a rischio di propria competenza;
- ogni anomalia, atipicità, deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

La Direzione Amministrativa deve provvedere ad inviare, **a cadenza semestrale** (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno), all'Organismo di Vigilanza un *report* con i verbali delle riunioni contenenti delibere relative a:

- il mutamento dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la lista delle variazioni al sistema delle deleghe;
- la lista delle operazioni sul capitale e destinazione di utili;
- la lista delle operazioni straordinarie (costituzioni di società, conferimenti, fusioni, scissioni, acquisizioni o alienazioni di partecipazioni, *etc.*) e delle operazioni d'investimento/disinvestimento effettuate nel periodo di riferimento;
- altre ritenute di interesse per l'attività istituzionale dell'OdV.

I Responsabili di Funzione coinvolti nella predisposizione del bilancio devono provvedere ad inviare, **a cadenza semestrale** (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno), all'Organismo di Vigilanza un *report* contenente:

- la lista degli aggiornamenti della procedura di redazione del bilancio.

I Responsabili di Funzione devono provvedere ad inviare, **a cadenza semestrale** (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno), all'Organismo di Vigilanza un *report* contenente:

- la lista delle comunicazioni trasmesse alle Autorità di Vigilanza.

I flussi informativi devono essere inviati all'Organismo di Vigilanza come da *form* di cui al documento "*Flussi informativi all'OdV*" che costituisce parte integrante del presente documento.

Con riferimento alle attività gestite da SECI in forza di un "*Contratto di fornitura di servizi*", l'Organismo di Vigilanza di SECI potrà in qualsiasi momento richiedere informazioni all'Organismo di vigilanza di OM, al fine di monitorare lo svolgimento dei servizi richiesti a SECI.

Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza di OM potrà richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza di SECI ovvero – previa informazione a quest'ultimo – alle funzioni di SECI, al fine del corretto svolgimento della vigilanza.

PARTE SPECIALE D
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE
GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME
A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Funzione della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i Responsabili delle altre Funzioni aziendali a esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25 *septies* del Decreto.

D.1 I delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni per colpa³⁴ la morte di una persona.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 250 a 500 quote; nei casi di violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo delle delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, è prevista una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

³⁴ Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è **grave (art. 583, comma 1, c.p.)**:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima (art. 583, comma 2, c.p.) se dal fatto deriva**:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 3, sanzione pecuniaria: fino a 250 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

D.2 Aree a rischio

L'area a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al quale si rimanda per una disamina completa, è riconducibile alla:

- *Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro*

D.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari e in grado di coprire ragionevolmente tutte le possibili fonti di rischio.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi e alle regole previste nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale.

Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

La Società ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 81/2008.

La Società ha predisposto un sistema di deleghe/nomine/incarichi che consente di definire le responsabilità, i compiti e i poteri gravanti sugli altri soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sono chiaramente individuati e formalizzati i seguenti ruoli ai quali sono attribuiti precisi obblighi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- il Servizio di Prevenzione e Protezione e il suo Responsabile;
- il Medico Competente;
- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- i lavoratori Addetti e incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (squadre antincendio e squadre di primo soccorso).

Il Consiglio di Amministrazione della Società identifica il Datore di Lavoro mediante apposita delibera ed eventuale procura, se necessario.

A tutti i Destinatari, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche secondo gli accordi contrattuali innanzi richiamati, **è fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di operare nel rispetto del Codice Etico, delle leggi e delle normative vigenti e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori/appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la prevenzione di infortuni, malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il sistema sanzionatorio enucleato nella Parte Generale del presente Modello.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui all'art. 59, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e, fatto salvo l'obbligo sotto indicato, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro, anche tramite consulenti esterni accreditati.

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle Funzioni individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

Ai Destinatari è **fatto divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole aziendali in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Principi di controllo

I Destinatari coinvolti nella gestione delle attività in materia di sicurezza e prevenzione devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri, gestione delle emergenze

- i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri e adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene ambientale applicabili alla Società;
- i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), definiscono

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

La Società, inoltre:

- si è dotata di un piano di gestione delle emergenze;
- ha individuato una squadra di pronto intervento, sia in caso di incendio che di primo soccorso.

Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi e attività di manutenzione

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti. La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati. Per quanto in specifico attiene all'attività di valutazione dei rischi ed il "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR), in conformità al disposto normativo (artt. 28 e ss. del D.Lgs. n. 81/2008), è redatto un Documento di Valutazione dei Rischi con le metodologie e i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla legge. Il predetto documento esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela dell'igiene e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'adeguatezza del DVR è monitorata costantemente dal Servizio di Prevenzione e Protezione attraverso le segnalazioni che pervengono al servizio stesso e comunque periodicamente rivista e, nel caso aggiornata, in caso di:

- modifiche significative ad impianti ed in genere al processo produttivo;
- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- in ogni caso almeno ogni due anni.

Il Datore di Lavoro, con riferimento alla gestione dei servizi, lavori e forniture erogati da terzi presso le unità operative della Società (di proprietà o meno) o dalla Società presso siti di terzi, limitatamente all'ambito di responsabilità della stessa, assicura, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., anche attraverso la collaborazione delle Funzioni aziendali competenti:

- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle

forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;

- l'elaborazione (in coordinamento con il/i Datore/i di Lavoro delle/delle società terze e/o delle società prestatrici di opera in subappalto), di un documento, da allegare al contratto, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI), al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro, provvedendo anche alla stima dei relativi oneri non soggetti a ribasso delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori;
- anche in collaborazione con le Funzioni competenti, la presenza, nei contratti di appalto/fornitura, di specifiche clausole di risoluzione e sanzionatorie da applicarsi in caso di violazione/omissione del rispetto dei requisiti normativi o imposti dalla Società in materia di sicurezza, applicabili ai fornitori, appaltatori e contrattisti;
- l'analisi di affidabilità del servizio prestato, come rispondenza alle prescrizioni normative in materia di sicurezza e a quanto stabilito nel DUVRI, al fine di qualificare i fornitori e indirizzare la scelta delle successive forniture.

Il Datore di Lavoro, ovvero il Committente, con riferimento ai singoli programmi, progetti o commesse implicanti la realizzazione di lavori per mezzo di cantieri temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/01 e s.m.i., assicura, anche attraverso la collaborazione delle Funzioni aziendali competenti, qualora la Società di configuri come committente dei lavori:

- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese/lavoratori autonomi operanti in cantiere;
- le attività di vigilanza sull'operato dei soggetti nominati ai sensi di legge, previa verifica circa il possesso degli opportuni requisiti professionali definiti dalla norma, quali il Responsabile Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE), con riferimento in particolare alla redazione, aggiornamento, riesame e comunicazione alle parti interessate (ditte appaltatrice ed esecutrici) del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Fascicolo di prevenzione e protezione dai rischi, elaborati secondo le disposizioni normative vigenti, nonché alle attività di monitoraggio e verifica da parte di detti soggetti circa il rispetto delle disposizioni ivi contenute.

Affidamento compiti e mansioni

Con specifico riguardo all'affidamento compiti e mansioni, il Datore di Lavoro, anche in collaborazione con le Funzioni interne competenti, assicura, tenendo in considerazione tutte le attività, anche quelle svolte presso terzi, nonché le sedi aziendali in cui la Società esercita le proprie attività produttive, la definizione dei criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori, sia in fase di inserimento sia in caso di trasferimento o cambio di mansione, in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, oltre che a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti.

Gestione degli asset

Il Datore di Lavoro, anche in collaborazione con le Funzioni interne competenti, assicura, tenendo in considerazione tutte le attività, anche quelle svolte presso terzi, nonché le sedi aziendali, la manutenzione di tutti gli *asset* aziendali (quali edifici, impianti, attrezzature, *etc.*) affinché ne sia sempre garantita l'integrità e adeguatezza, attraverso:

- periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e conformità ai requisiti normativi applicabili. Tali verifiche sono da operarsi anche al momento dell'ingresso in azienda di nuove macchine, attrezzature e prima dell'utilizzo delle stesse da parte degli operatori abilitati unitamente a una valutazione dei rischi connessa al loro utilizzo prima del relativo impiego operativo;
- la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione, sia ordinaria che non, tramite personale qualificato e idoneo.

Gestione delle trasferte e dei distaccati

Il Datore di Lavoro, anche in collaborazione con le funzioni interne competenti, assicura la corretta gestione delle trasferte/distacchi presso società controllate, cantieri, fornitori, clienti, atta a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori "trasfertisti", attraverso:

- il trasferimento ai predetti di tutte le informazioni/formazione necessarie allo svolgimento in sicurezza delle attività presso la sede di destinazione;
- la verifica, da parte del Medico del Lavoro (MC), della loro idoneità a svolgere le attività nella sede di destinazione e il possesso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività;
- la garanzia che in *loco*, se non fatto in via preventiva dalla sede, vengano fornite tutte le informazioni necessarie e relative alla gestione delle emergenze, vie di fuga, allarmi e altro, nonché sull'utilizzo dei DPI per l'accesso a specifiche aree;
- la formalizzazione delle modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in trasferta.

Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti

Fatte salve tutte le considerazioni espresse in premessa, il Datore di Lavoro provvede, con il supporto del RSPP, a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento continui ai lavoratori, compresi quelli che prestano la propria attività con periodicità stagionale;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori.

In considerazione della rilevanza delle attività formative in materia, i piani formativi aziendali sono allineati con i requisiti previsti dall'Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni.

I Dirigenti con il supporto di RSPP provvedono a:

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- valutare, nel corso della selezione, la capacità dei fornitori di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dal fornitore a svolgere l'opera richiesta che di quelli della Società;
- comunicare formalmente ai fornitori le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente Modello.

Comunicazione, partecipazione e consultazione

Il Datore di Lavoro, anche in collaborazione con le funzioni interne competenti, assicura, tenendo in considerazione tutte le attività, anche quelle svolte presso terzi, nonché le sedi aziendali in cui la Società esercita le proprie attività produttive:

- la definizione di opportune modalità operative per ricevere, documentare, rispondere a:
 - o comunicazioni interne, in materia di sicurezza, tra i vari livelli e funzioni dell'Organizzazione: comunicazione di informazioni dall'alta direzione verso tutti i lavoratori (*top-down*) e viceversa (*bottom-up*), nonché interna interfunzionale;
 - o comunicazioni rilevanti con parti esterne interessate, anche oggetto di comunicazione periodica all'Organismo di Vigilanza;
- il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche per il tramite dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza, sulle tematiche inerenti alle diverse attività del sistema di gestione (ad esempio, la scelta delle misure per il controllo dei rischi, suggerimenti per il miglioramento del sistema, il riscontro in merito all'introduzione di nuove macchine/attrezzature, *etc.*), anche attraverso la partecipazione alle riunioni periodiche previste dalla normativa vigente e in occasione di incontri finalizzati allo scambio di informazioni in materia e attinenti alla normale operatività aziendale.

Procedure documentate, controlli e criteri operativi

Il Datore di Lavoro, anche in collaborazione con le Funzioni interne competenti, il RSPP e il MC, assicura, tenendo in considerazione tutte le attività, anche quelle svolte presso terzi, nonché le sedi aziendali in cui la Società esercita le proprie attività produttive:

- la definizione, formalizzazione e attuazione di specifici controlli operativi necessari alla gestione dei rischi connessi a operazioni e attività lavorative per le quali sono identificati, anche nell'ambito dei documenti di valutazione dei rischi, pericoli per la salute e sicurezza dei lavoratori (controlli correlati all'acquisto di beni o prodotti di terzi, alla gestione dei cambiamenti delle attività produttive, delle sostanze o attrezzature utilizzate, *etc.*) o comunque situazioni la cui assenza potrebbe consentire deviazioni dalla politica e dagli obiettivi definiti dalla Società;
- l'identificazione, anche sulla base delle analisi e delle valutazioni dei rischi associati alle attività e produzioni sociali, di specifiche attività pericolose, quindi la definizione dei relativi opportuni metodi di lavoro e della qualifica del personale coinvolto, compresa, laddove applicabile, la gestione delle ditte

esterne e dei sistemi di rilascio dei permessi di lavoro e il controllo degli accessi ai luoghi pericolosi;

- la gestione delle sostanze e preparati pericolosi, in termini di identificazione di dette sostanze (nonché di aggiornamento delle informazioni a esse connesse), dei luoghi di utilizzo, della relativa compatibilità per l'uso e lo stoccaggio in condizioni di sicurezza, quindi di controllo degli accessi e delle modalità di utilizzo;
- la corretta gestione delle fasi di progettazione, realizzazione e fornitura dei prodotti e, più in generale, delle produzioni sociali, attraverso:
 - o il riesame, verifica e convalida dei risultati della progettazione alla luce dei requisiti di sicurezza in modo che i prodotti siano progettati e sviluppati tenendo conto di un utilizzo, stoccaggio e trasporto sicuri;
 - o l'analisi e la gestione dei rischi connessi all'acquisizione e utilizzo dei sottoprodotti e intermedi di lavorazione, ovvero le modalità di approvazione degli approvvigionamenti di prodotti, attrezzature e servizi in relazione ai loro requisiti di sicurezza;
 - o la gestione delle informazioni per il trasporto, l'utilizzo, lo stoccaggio e la manutenzione in sicurezza delle produzioni sociali da parte di terzi.

Sorveglianza sanitaria

È responsabilità di RSPP monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerge.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza, ed eventualmente aggiornare, il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze.

In particolare, la totalità dei lavoratori subordinati sono sottoposti a *screening* medico. Il Medico Competente sottopone i lavoratori interinali a *screening* solo a seguito di sei mesi di attività continuativa. Tale attività deve essere svolta in maniera mirata sulla base delle attività svolte e dei conseguenti rischi in capo ai dipendenti.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità rilasciati in duplice copia (di cui una copia è consegnata al lavoratore, mentre la seconda è mantenuta presso l'azienda o presso lo studio del Medico Competente a seconda di quanto concordato e formalizzato nella nomina del Medico) e in un verbale riepilogativo.

Inoltre, prima di ogni visita medica periodica, è previsto l'aggiornamento delle schede mansioni con i rischi specifici.

Conformità legislativa e audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza

Il Datore di Lavoro, anche avvalendosi della collaborazione del RSPP, del MC e delle Funzioni aziendali competenti, assicura, tenendo in considerazione tutte le attività e le sedi aziendali, ovvero le sedi di lavoro anche presso terzi:

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- l'identificazione e l'aggiornamento dei requisiti di legge e delle altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'individuazione di dove tali prescrizioni si applicano (area aziendale) e la definizione delle azioni da intraprendere per il raggiungimento della conformità a tali requisiti, nonché l'assegnazione delle relative responsabilità e dei tempi di attuazione;
- la comunicazione delle informazioni rilevanti al personale e alle parti direttamente interessate, anche esterne;
- il riesame di conformità delle attività svolte dall'organizzazione ai requisiti applicabili, periodico e su base evento (qualora ad esempio si presentino modifiche delle attività lavorative aventi potenziale impatto sulla salute e sicurezza, modifiche legislative o regolamentari o di accordi volontari, ovvero siano riscontrate non conformità, *etc.*);
- la comunicazione periodica, su base semestrale, all'Organismo di Vigilanza di un prospetto riepilogativo contenente lo stato di conformità legislativa in corso.

RSPP garantisce l'effettuazione di attività di *audit* periodici sul sistema di gestione della sicurezza, effettuati dalla Funzione interna alla Società o da soggetto esterno formalmente incaricato nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello.

Il Datore di Lavoro:

- approva il piano delle verifiche annuali che deve prevedere interventi finalizzati a verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell'organizzazione;
- verifica il rapporto relativo agli interventi di *audit* e in particolare i rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) e il relativo piano di azione (definito dall'area/reparto oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche;
- approva il piano di azione.

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice Etico.

Inoltre, RSPP provvede a comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- le statistiche relative agli incidenti verificatisi, specificandone la causa, l'avvenuto riconoscimento di infortuni e la relativa gravità;
- ogni variazione che richieda o che abbia richiesto l'aggiornamento del relativo Documento di Valutazione dei Rischi;
- l'elenco degli investimenti previsti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, integrato dall'elenco dei relativi acquisti effettuati nel periodo in esame in situazioni di emergenza ed *extra-budget* nei rispettivi impianti;

- i cambiamenti al sistema delle procure, attraverso la Direzione aziendale.

Analisi degli incidenti e infortuni

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con le Funzioni interne competenti, nonché il RSPP e il MC, assicura:

- la segnalazione, rilevazione, investigazione interna degli incidenti, infortuni e delle malattie professionali al fine determinare le deficienze che possono causare, anche indirettamente, il verificarsi di incidenti, nonché per l'analisi delle cause e l'identificazione e gestione delle azioni correttive, preventive e di miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori;
- la comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza del verificarsi di un incidente/infortunio, dei risultati delle relative indagini/analisi effettuate e delle azioni stabilite.

Conduzione del processo di riesame del Sistema di gestione della Sicurezza

Il Datore di Lavoro assicura:

- la conduzione su base annuale di almeno una riunione di riesame del Sistema di Gestione della Sicurezza, finalizzata a valutarne l'adeguatezza, l'efficacia e le possibilità di miglioramento. Durante le riunioni di riesame sono analizzate le prestazioni di tutti gli elementi del Sistema come declinati nel presente documento, quindi verbalizzate almeno le seguenti informazioni:
 - o motivazioni di un eventuale mancato conseguimento di obiettivi/traguardi dichiarati, di una loro modifica in fase di avanzamento e di un eventuale mancata effettuazione di *audit* e di formazione;
 - o giustificazioni (o segnalazioni per future indagini) di qualsiasi *trend* negativo di prestazioni del sistema, nel periodo considerato;
 - o previsioni di azioni di adeguamento a nuove norme di prossima entrata in vigore che impattino significativamente sull'Organizzazione e sulla sua politica di salute e sicurezza sul lavoro;
- la comunicazione tempestiva dei risultati del riesame al Consiglio di Amministrazione, ai Soggetti/Funzioni interessate e all'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la documentabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

D.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nella *Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro* sono tenuti a informare **tempestivamente** l'Organismo di Vigilanza di eventuali criticità, situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice Etico.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve provvedere ad inviare, **a cadenza semestrale** (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno), all'Organismo di Vigilanza un *report* con:

- un prospetto riepilogativo contenente lo stato di conformità legislativa in corso;
- statistiche infortuni;
- accadimento di infortuni che hanno provocato il decesso o lesioni gravi o gravissime di personale;
- accadimento di “quasi incidenti”;
- visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- modifiche e aggiornamenti al Documento di Valutazione dei Rischi;
- copia dei verbali delle riunioni del RSPP;
- piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il RSPP è tenuto a riferire all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni (riepilogate per categorie omogenee), da parte delle Funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

I flussi informativi devono essere inviati all'Organismo di Vigilanza come da *form* di cui al documento “*Flussi informativi all'OdV*” che costituisce parte integrante del presente documento.

PARTE SPECIALE E
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, FALSITÀ IN MONETE IN
CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN
STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E
IL COMMERCIO, DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI
EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DELITTI DI
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E
REATI TRANSNAZIONALI

Funzione della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 *ter*, 25 *bis*, 25 *bis*.1, 25 *quater* e 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001 nonché dall'art. 10 della L. n. 146/2006, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i Responsabili delle altre Funzioni aziendali a esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli summenzionati artt. 24 *ter*, 25 *bis*, 25 *bis*.1, 25 *quater* e 25 *octies* del Decreto nonché dall'art. 10 della L. n.146/2006.

E.1 Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La norma punisce chi promuove, costituisce, organizza o partecipa ad associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

È previsto un aumento di pena se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 *bis* e 602 c.p., nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.lgs. , nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 *bis*, comma 1, della Legge 1° aprile 1999, n. 91.

È previsto altresì un aumento di pena se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater*.1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto,

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 *undecies* c.p.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote; nel caso di cui al sesto comma sarà applicabile una sanzione da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

La norma punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416 *bis* c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

La norma punisce chi accetta la promessa di procurare voti mediante la modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* (metodo mafioso) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sequestro di persona a scopo estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)

La norma punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o

sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.)

E.1bis Falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti di riconoscimento

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

La norma punisce:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

Il reato in questione ha lo scopo di tutelare la regolarità della circolazione monetaria e quindi è essenzialmente un reato di pericolo. Il reato non richiede, per la sua esistenza, la prova della costituzione di una particolare associazione in seno alla quale i singoli svolgono specifici ruoli, essendo sufficiente la prova dell'esistenza di un qualunque rapporto, anche provvisorio, tra falsificatore o intermediario.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La norma punisce chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà.
- sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

La norma punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 200 quote;

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono

ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).

La norma punisce chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.
- sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

La norma punisce chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.
- sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

La norma punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).

La norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati

E' altresì punito chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'art. 473 c.p. è un delitto contro la fede pubblica.

Costituisce reato di pericolo, bastando al perfezionarsi del reato che dalla contraffazione o dall'alterazione possa derivare il mero pericolo alla pubblica fede. Con riferimento alle condotte punibili si ritiene che per contraffazione si intenda una riproduzione interamente sovrapponibile all'originale, capace di rivestire un grado di somiglianza pari alla pedissequa riproduzione.

L'alterazione invece ricorre quando la riproduzione è parziale ma tale da potersi confondere con marchio originale o segno distintivo.

Ad integrare il reato non sarà sufficiente una imitazione generica, una semplice impressione che evochi all'acquirente la presenza di caratteri simili al prodotto reale, ma occorrerà effettuare una vera e propria sovrapposizione tra il marchio asseritamente falso e quello che si ritiene vulnerato.

Per quanto attiene all'oggetto materiale:

- **Marchio:** è un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto o una merce: è un indicatore di provenienza aziendale dell'oggetto contrassegnato.
- **Segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali:** si tratta di una locuzione dal carattere controverso in cui la dottrina fa rientrare tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi (ex. denominazioni d'origine, nomi commerciali...).
- **Brevetto** ossia l'attestato di riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale ad un determinato soggetto, cui lo Stato concede – a determinate condizioni e limiti – il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- Disegni e modelli, i quali devono essere intesi nell'art. 473 c.p. attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo il dolo consiste non solo nella coscienza e volontà della contraffazione o alterazione, ma anche nella consapevolezza da parte dell'agente che il marchio (o il segno distintivo, ecc.) sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.
- sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è altresì punito. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.
- sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

E.1ter Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

La norma punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Il reato punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzioni pecuniarie: fino a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzioni pecuniarie: fino a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Il reato punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Il reato punisce chi:

- contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- al fine di trarne profitto introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote.

E.1quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
(art. 25 quater del Decreto)

L'art. 25 *quater* D.Lgs. 231/2001 ha introdotto i delitti in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, si riporta esclusivamente la descrizione della fattispecie di cui all'art. 270 *bis* c.p. al fine di meglio definire cosa si intende per "finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

Si specifica tuttavia che l'art. 25 *quater* fa un generico riferimento a tutte le ipotesi previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, cui si rimanda.

Sanzioni applicabili all'Ente

Per tutte le ipotesi descritte dal presente articolo, le sanzioni applicabili si individuano e differenziano a seconda dell'entità della pena prevista dal codice penale ovvero dalle leggi speciali. In particolare:

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria è da 200 a 700 quote;
- se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria è da 400 a 1000 quote;
- nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 del D.Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad 1 anno.

Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.)

Il reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico punisce chi costituisce, dirige o finanzia un'associazione che si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. La fattispecie si configura anche nel caso in cui l'associazione abbia una base logistica nel territorio nazionale ma sia volta a realizzare i reati fine al di fuori di esso. La fattispecie punisce non solo chi costituisce, dirige o finanzia l'associazione, ma anche gli individui che vi aderiscono.

Assistenza agli associate (art. 270 *ter* c.p.);

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.)

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);

Attentato per finalità di terrorismo (art. 280 c.p.);

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);

Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 630 c.p.);

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 4 D.L. 625/79).

E.1quinquies Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione punisce chi acquista, riceve, occulta o si intromette nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione. E' prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto riguardi denaro o altre cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da

ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni ecc.

La condotta di 'trasferimento' è, di fatto, una specificazione della prima modalità: in questa ipotesi non si ha la sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione.

L'ipotesi delle "altre operazioni" è una clausola di chiusura e comprende qualunque comportamento dai contorni definiti e individuabili in una specifica attività fraudolenta consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

L'espressione "attività economiche e finanziarie" viene interpretata dalla giurisprudenza in senso ampio, tale da comprendere qualsiasi tipo di impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.)

L'art. 648 *ter.1* punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Fuori dei casi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

E.1sexies Reati transnazionali (art. 10 L. n. 146/2006)

Definizione di reato transnazionale

L'art 3 della L. n. 146/2006 definisce "transnazionale" il reato in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, sempre che detto reato:

- sia commesso in più di uno Stato;

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- o, infine, nel caso in cui sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti “sostanziali” in un altro Stato.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Vi incorrono coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

È previsto un aumento di pena se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 *bis* e 602 c.p., nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.lgs. , nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 *bis*, comma 1, della Legge 1° Aprile 1999, N. 91.

È previsto altresì un aumento di pena se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater*.1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 *undecies* c.p.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Vi incorre chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Vi incorre chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286)

Vi incorre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compie altri atti diretti a procurarne l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro stato dal quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Vi incorre chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Vi incorre chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

E.2 Aree a rischio

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai *Delitti di criminalità organizzata*, ai *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico* e ai reati transnazionali, sono riconducibili principalmente, in ragione di quanto precisato nel paragrafo *Metodologia di Risk Assessment e le "aree e attività a rischio"*, ai processi nell'ambito dei quali OM instaura rapporti con soggetti terzi, quali:

- *Gestione dei rapporti finanziari e commerciali Intercompany*
- *Operazioni straordinarie (investimenti, fusioni, acquisizioni), joint venture e partnership*
- *Gestione del fabbisogno e degli acquisti*
- *Gestione di incarichi e consulenze*
- *Gestioni eventi, sponsorizzazioni e liberalità*

nonché, limitatamente ai reati associativi e ai reati transnazionali, ai seguenti ulteriori processi:

- *Gestione immobiliare*
- *Selezione e assunzione del personale*

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati di *Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio*, sono riconducibili ai processi di seguito indicati:

- *Gestione dei rapporti finanziari e commerciali Intercompany*
- *Gestione del fabbisogno e degli acquisti*
- *Gestione di incarichi e consulenze*

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- *Gestione immobiliare*
- *Selezione e assunzione del personale*
- *Gestione delle presenze e delle trasferte*
- *Gestione di conti correnti, incassi e pagamenti*
- *Gestione delle operazioni finanziarie*
- *Gestione dei crediti*
- *Gestione dei contenziosi*
- *Gestione di eventi, sponsorizzazioni e liberalità*

Limitatamente al delitto di *Autoriciclaggio*, tenendo fermo quanto rilevato nel paragrafo relativo alla *Metodologia del Risk Assessment*³⁵, ma volendo comunque individuare le attività maggiormente esposte al rischio di verifica di tale fattispecie, oltre ai summenzionati processi, occorre considerare i seguenti:

- *Gestione contabilità generale e formazione del bilancio*
- *Riunioni del CdA e dell'Assemblea*
- *Gestione degli aspetti fiscali*

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai reati di *Falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti di riconoscimento* e, in particolare, al delitto di cui all'art. 473 c.p.³⁶, nonché ai *Delitti contro l'industria e il commercio*, e in particolare agli artt. 517 e 517 *ter* c.p.³⁷, sono riconducibili alle seguenti attività:

- *Ricerca e sviluppo di prodotti, tecnologie e soluzioni*
- *Gestione del fabbisogno e degli acquisti*

³⁵ Ossia che lo stesso può essere ritenuto astrattamente configurabile in relazione a **tutte** le attività/aree di rischio riferibili alla Società ove la stessa, a seguito della commissione o del concorso nella commissione di un reato di natura non colposa, impiegasse, sostituisse o trasferisse, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione del predetto reato, sì da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

³⁶ Si ricorda che l'art. 473 c.p. prevede il delitto di «*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni*».

³⁷ Gli artt. 517 e 517 *ter* c.p. riguardano, rispettivamente, i delitti di «*Vendita dei prodotti industriali con segni mendaci*» e di «*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*».

E.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili a tutti i Destinatari.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 24 *ter*, 25 *bis*, 25 *bis*.1, 25 *quater* e 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate nonché dall'art. 10 della L. n. 146/2006.

Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi e alle regole previste nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale.

In particolare, con riferimento alle singole aree/attività considerate a rischio, si segnalano i seguenti principi e norme comportamentali.

Gestione dei rapporti finanziari e commerciali Intercompany

Operazioni straordinarie (investimenti, fusioni, acquisizioni), joint venture e partnership

Gestione del fabbisogno e degli acquisti

Gestione di incarichi e consulenze

Gestione immobiliare

Selezione e assunzione del personale

Gestione delle presenze e delle trasferte

Gestione di conti correnti, incassi e pagamenti

Gestione delle operazioni finanziarie

Gestione dei crediti

Gestione dei contenziosi

Gestioni eventi, sponsorizzazioni e liberalità

In relazione alle succitate attività sensibili **si richiamano i presidi** contenuti nelle rispettive sezioni di cui alla **Parte Speciale A** del presente Modello.

Gestione contabilità generale e formazione del bilancio

Riunioni del CdA e dell'Assemblea

Con riferimento alle sopra indicate attività **si richiamano**, invece, **i presidi** contenuti nelle rispettive sezioni di cui alla **Parte Speciale C** del presente Modello.

Gestione degli aspetti fiscali

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella *Gestione degli aspetti fiscali*, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, nonché, se del caso, di studi legali/tributari esterni, di:

- assicurare che le attività inerenti alla gestione degli aspetti fiscali siano condotte in maniera corretta, trasparente e tracciabile, nel rispetto della normativa vigente e applicabile alla Società;
- garantire, anche per il tramite dei suddetti studi esterni, sulla base del processo di gestione della contabilità generale e di formulazione del bilancio, la corretta osservanza degli obblighi normativi in materia di dichiarazione periodica relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché di pagamento delle imposte (imposta sul valore aggiunto, ritenute certificate, contributi del personale, *etc.*);
- predisporre, a partire dall'identificazione degli elementi necessari alla corretta imputazione dei valori oggetto di dichiarazione, le dichiarazioni obbligatorie di legge sulla base degli *standard* previsti dalla normativa applicabile, oggetto di verifica e approvazione da parte dei soggetti titolari della Società in base ai poteri conferiti dal sistema di procure e deleghe aziendali;
- provvedere, nel rispetto dei termini di legge, alla tempestiva comunicazione /trasmissione delle dichiarazioni obbligatorie di legge agli organi preposti;
- predisporre, nel rispetto dei termini di legge, i modelli di pagamento (Imposta sul Valore Aggiunto e ritenute certificate di competenza) nonché procedere al tempestivo pagamento, previa autorizzazione da parte della Funzione competente;
- provvedere, nel rispetto dei termini di legge, alla predisposizione dei Modelli di pagamento relativi alle ritenute di competenza (personale e assimilato), e quindi al tempestivo pagamento di detti modelli;
- disciplinare i rapporti con gli studi legali/tributari esterni tramite apposito contratto all'interno del quale sono previste, a tutela della Società, opportune clausole di salvaguardia e risoluzione in caso di inadempimento o di inesatto adempimento delle obbligazioni sorte dal vincolo;
- verificare la correttezza dell'operato degli studi esterni di cui si avvale la Società;
- garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità nella gestione dei rapporti con Consob, Borsa Italiana e gli altri enti di controllo, con riferimento, in particolare, all'analisi e alla verifica circa la corretta gestione degli adempimenti in materia da parte della Società³⁸, nel rispetto degli elementi di controllo declinati nel presente Modello e relativi ai processi di *Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con gli organi di vigilanza e controllo e dei rapporti con i relativi funzionari in occasione di verifiche ispettive.*

Fermo restando l'obbligo da parte di tutti gli attori coinvolti di comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate, il Responsabile di Funzione è tenuto a redigere e trasmettere un'informativa, su base annuale, riepilogativa delle operazioni effettuate.

³⁸ In particolare, deve essere tenuta traccia delle richieste ricevute da detti organi di controllo nonché delle informazioni/documentazione a essi fornita.

Ricerca e sviluppo di prodotti, tecnologie e soluzioni

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nell'attività di *Ricerca e sviluppo di prodotti, tecnologie e soluzioni*, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- assicurare che le attività di ricerca, sviluppo e progettazione di nuovi prodotti, tecnologie e soluzioni siano condotte in maniera corretta, trasparente e tracciabile, nel rispetto della normativa vigente;
- verificare, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo, italiano o estero, che gli stessi non siano già stati registrati, a livello nazionale o comunitario;
- garantire che le attività di ricerca, sviluppo e progettazione prevedano, in caso di prodotti, tecnologie e soluzioni particolarmente originali, ricerche di anteriorità anche attraverso l'utilizzo di banche dati dedicate, finalizzate a verificare che non esistano prodotti, tecnologie o soluzioni tutelati dal diritto di proprietà industriale;
- prevedere attività di monitoraggio del mercato, ovvero dei prodotti, tecnologie e soluzioni in commercio, anche al fine di identificare la relativa composizione;
- effettuare le ricerche di anteriorità anche con riferimento all'analisi di marchi e segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali (nazionali o esteri), di prodotti, tecnologie e soluzioni sul mercato, anche al fine di verificare la confondibilità e ingannevolezza dei marchi o segni distintivi utilizzati dalla Società;
- garantire la rintracciabilità dei propri prodotti mettendo in atto sistemi e procedure specifiche che consentano in ogni momento di ricostruire l'*iter* "a monte" e "a valle" di ogni prodotto, tecnologia e soluzione, nonché mettere a disposizione delle Autorità competenti, qualora le richiedano, le informazioni al riguardo.

Nell'ambito dei sopra indicati comportamenti, è **fatto divieto** di:

- contraffare o alterare, in qualsivoglia modo, marchi o segni distintivi ovvero brevetti, disegni o modelli industriali (nazionali o esteri), la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende, o impiegare diritti di proprietà industriale contraffatti o alterati;
- progettare, per la successiva vendita o messa in circolazione, anche in concorso con le società del Gruppo, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) tali da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o dei prodotti/tecnologie/soluzioni;
- usare nomi o segni distintivi per la successiva commercializzazione, anche per il tramite o in concorso con le Società del Gruppo, di prodotti/tecnologie/soluzioni, idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi appartenenti o legittimamente usati da altre società;
- porre in essere qualsiasi pratica fraudolenta o in grado di indurre in errore il cliente/consumatore finale;
- imitare servilmente i prodotti/tecnologie/soluzioni di un concorrente;

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- effettuare la descrizione di un prodotto, tecnologia e soluzione non esattamente corrispondente a quella reale.

Tutti i destinatari coinvolti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate.

E.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24 *ter*, 25 *bis*, 25 *bis.1*, 25 *quater* e 25 *octies* del Decreto, nonché dell'art. 10 della L. n. 146/2006, provvedono a comunicare **tempestivamente** all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.

Ciascun Responsabile di Funzione, per l'area di competenza, deve provvedere a inviare all'Organismo di Vigilanza:

- **annualmente** (entro il 31 gennaio) un'informativa, su base annuale, riepilogativa delle operazioni effettuate.

I flussi informativi devono essere inviati all'Organismo di Vigilanza come da *form* di cui al documento "*Flussi informativi all'OdV*" che costituisce parte integrante del presente documento.

Con riferimento alle attività gestite da SECI in forza di un "*Contratto di fornitura di servizi*", l'Organismo di Vigilanza di SECI potrà in qualsiasi momento richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza di OM, al fine di monitorare lo svolgimento dei servizi richiesti a SECI.

Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza di OM potrà richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza di SECI ovvero – previa informazione a quest'ultimo – alle Funzioni di SECI, al fine del corretto svolgimento della vigilanza.

**PARTE SPECIALE F
REATI AMBIENTALI**

Funzione della Parte Speciale F

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i Responsabili delle altre Funzioni aziendali a esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25 *undecies* del Decreto.

F.1 Reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto)

Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: per un periodo non superiore ad un anno, interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o

sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.).

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

E' previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'art. 416-*bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis* c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)

Il reato punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 250 quote;

Ai fini dell'applicazione del reato in esame, per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Il reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Sanzioni penali (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione) (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006)

Il reato punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1
- non osservi i divieti di scarico al suolo e al sottosuolo previsti dagli artt. 103 e articolo 104 del D.lgs. 152/2006.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Il reato punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili - di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6, D.lgs. 152/2006)

Il reato punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b).

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 1, lettera a) sanzione pecuniaria: fino a 250 quote;
- comma 1, lettera b) sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote;
- comma 3, primo periodo, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote;
- comma 3, secondo periodo, sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote;
- comma 3, secondo periodo, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

Bonifica di siti (art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006)

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Il reato punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'art. 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 1, sanzione pecuniaria: fino a 250 quote;
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.lgs. 152/2006)

Il reato punisce chi:

- effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193;
- indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
- predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006)

Il reato punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 (ora interamente sostituito dal Regolamento CE 14 giugno 2006, n. 1013), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento (rifiuti destinati al recupero) in violazione delle disposizioni che regolano l'attività dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)³⁹

Il reato punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 1, sanzione pecuniaria: da 300 a 500 quote;
 - sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote;
 - sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Questo articolo prevede un'ulteriore sanzione interdittiva: se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del D.Lgs. 152/06, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.

Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis D.Lgs. n. 152/2006)

Il reato punisce chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata.

La condotta è aggravata nel caso in cui il reato venga commesso nell'ambito di un'attività di impresa o comunque organizzato ovvero se il fatto è commesso in territori che, al momento della condotta o nei cinque anni precedenti siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti.

³⁹ A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018, il richiamo all'art. 260 del D.Lgs. 152/2006, (ora abrogato) si intende riferito al nuovo art. 452 quaterdecies del codice penale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. n. 152/2006)

Il reato punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzione applicabile all'Ente

- comma 6, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote;
- comma 7 secondo e terzo periodo, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote;
- comma 8, primo periodo: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- comma 8, secondo periodo: sanzione pecuniaria è da 200 a 300 quote.

Violazioni inerenti i limiti di emissione (art. 279, comma 5, D.lgs. 152/2006)

Il reato punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, commi 1 e 2, L. 150/1992)

Il reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Sanzione applicabile all'Ente

- comma 1, sanzione pecuniaria: fino a 250 quote;
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2, commi 1 e 2, L. 150/1992)

Il reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3-bis, L. 150/1992)

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Il reato punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-*bis*, comma 1, L. 150/1992).

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- sanzione pecuniaria: da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6, comma 4, L. 150/1992)

Il reato punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6, L. 549/1993).

Il reato punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. 202/2007)

Il reato punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 1, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote;
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote.

Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. 202/2007)

Il reato punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 1, sanzione pecuniaria: fino a 250 quote;
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

F.2 Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali, sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività ad impatto ambientale*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

F.3 Principi di comportamento

La **gestione delle attività ad impatto ambientale e la gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati ambientali.

I profili di rischio potrebbero palesarsi nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale di OM, al fine di ottenere un risparmio economico per la Società, smaltisse i rifiuti non osservando le modalità previste dalla normativa per ciascuna tipologia o stipulasse contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge.

Principali presidi di controllo di cui alla certificazione ISO 14001

Le sede e gli stabilimenti di Castilenti e Bellizzi hanno ottenuto la certificazione ISO 14001; pertanto, tutte le attività ad impatto ambientale risultano disciplinate dalla specifiche procedure predisposte per il sistema di gestione ambientale.

Di seguito sono descritte le fasi e i principali presidi di controllo del sistema di gestione ambientale, adottati dalla Società ed applicabili in generale a tutte le attività sensibili.

Pianificazione

La Società ha elaborato una propria Politica Ambientale la cui applicabilità viene rivista e, se necessario, aggiornata periodicamente.

Sono state adottate e attuate specifiche procedure per identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività e valutarne l'impatto sull'ambiente.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Sono definiti obiettivi e traguardi ambientali per ciascun sito aziendale il cui raggiungimento è periodicamente monitorato.

Attuazione e funzionamento

La Direzione Industriale ha la responsabilità di garantire le risorse (umane, specialistiche, organizzative, tecnologiche e finanziarie) necessarie per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare il sistema di gestione ambientale.

In ogni sito aziendale è identificato un rappresentante della Direzione per gli aspetti ambientali ed un Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale.

Tutti i ruoli del sistema di gestione ambientale sono formalizzati in un organigramma ed in uno specifico mansionario e tutta la documentazione del sistema di gestione ambientale è a disposizione dei dipendenti nella *intranet* aziendale e periodicamente comunicata a tutti i livelli dell'organizzazione.

La Società ha adottato specifiche procedure per il controllo della documentazione del sistema di gestione ambientale che definiscono le modalità di redazione, aggiornamento, approvazione e comunicazione dei documenti rilevanti.

Tutti gli intermediari e fornitori di servizi utilizzati per la gestione delle attività ad impatto ambientale sono selezionati secondo le modalità previste per i fornitori di beni e servizi.

Ai principali fornitori (di materie prime e/o altri servizi) viene chiesta la compilazione di specifiche schede per valutare le caratteristiche della filiera produttiva e le modalità di gestione di eventuali emergenze ambientali.

Sono definiti, formalizzati, implementati e periodicamente monitorati specifici indicatori di prestazioni per il monitoraggio del sistema di gestione ambientale e sono definite e attuate specifiche procedure per la gestione delle emergenze ambientali.

Verifica

Tutte le non conformità del sistema di gestione ambientale devono essere segnalate e danno origine a una o più azioni correttive.

Il sistema di gestione ambientale è sottoposto ad *audit* annuale da parte delle funzioni preposte.

Riesame della Direzione

Viene periodicamente effettuato il riesame della Direzione. Eventuali richieste di azioni correttive, preventive, di miglioramento o di modifica del sistema di gestione ambientale sono periodicamente sottoposte a verifica e monitoraggio.

Principi di comportamento

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nel processo di smaltimento rifiuti è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, **di:**

- operare nel rispetto del Codice Etico, delle leggi e delle normative vigenti;
- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- attribuire specifiche deleghe ai soggetti preposti alla gestione delle attività di smaltimento;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- ottenere le apposite autorizzazioni alla gestione dei rifiuti;
- sottoporre le acque reflue industriali a periodiche analisi;
- sottoporre le emissioni in atmosfera a periodiche analisi al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge;
- richiedere alle autorità competenti le specifiche autorizzazioni volte al funzionamento degli impianti che producono emissioni in atmosfera, anche in caso di modifiche sostanziali agli impianti stessi;
- garantire che venga effettuata la manutenzione periodica sugli impianti, al fine di assicurare il rispetto dei parametri previsti dalle autorizzazioni ottenute;
- stipulare contratti con fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti dotati delle apposite autorizzazioni e richiedere agli stessi le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998;
- accertare l'esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con il trasportatore stesso;
- provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari);
- aggiornare tempestivamente gli appositi registri previsti dalla normativa.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto di:**

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- appiccare fuoco ai rifiuti abbandonati o depositati;
- scaricare acque reflue senza le dovute autorizzazioni;

- utilizzare fornitori preposti alla raccolta e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni.

F.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo: ARPA), il Direttore Industriale invia **tempestivamente** all'OdV un *report* contenente l'indicazione della Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

Il Direttore Industriale deve provvedere ad inviare, **a cadenza semestrale** (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno), all'Organismo di Vigilanza un *report* con:

- elenco delle visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- modifiche e aggiornamenti al sistema di deleghe per la gestione delle attività di smaltimento;
- elenco delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti richieste ed ottenute;
- elenco dei nuovi fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti con evidenza delle relative autorizzazioni;
- elenco degli aggiornamenti dei registri previsti dalla normativa;
- piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia ambientale.

Il Direttore Industriale è tenuto a riferire all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni (riepilogate per categorie omogenee), da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia ambientale e relative azioni correttive intraprese.

I flussi informativi devono essere inviati all'Organismo di Vigilanza come da *form* di cui al documento "*Flussi informativi all'OdV*" che costituisce parte integrante del presente documento.

PARTE SPECIALE G
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DELITTO DI
IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È
IRREGOLARE DELITTO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Funzione della Parte Speciale G

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall' art. 25 *quinquies* e dall'art. 25 *duodecies* e dall'art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i Responsabili delle altre Funzioni aziendali a esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito si riporta la fattispecie di reato che fonda la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25 *quinquies* dall'art. 25 *duodecies* e dall'art. 25 *terdecies* del Decreto.

G.1 Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* del Decreto)

La Legge del 3 novembre 2016 n. 199 “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni de lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura retributivo nel settore agricolo*” ha ampliato il novero delle fattispecie comprese tra i delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*) introducendo, la fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nella presente Parte Speciale G, tra le fattispecie richiamate dall'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001 quella relativa all'*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* risulta l'unica applicabile alla Società.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

La previsione di cui all'art. 600 c.p. configura un delitto a fattispecie plurime, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'Ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione del delitto in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.

Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.)

L'interesse protetto dalla fattispecie è il libero sviluppo psicofisico del minore, il quale può essere messo a repentaglio da qualsiasi tipo di mercificazione del suo corpo. Per tale ragione il Legislatore ha previsto, oltre alla punibilità di colui che induce o sfrutta la prostituzione di un minore, anche la rilevanza penale della condotta del cliente per la quale è sufficiente che il minore abbia ricevuto denaro od altra utilità economica in cambio di prestazioni di tipo sessuale.

Sanzione applicabile all'Ente

- comma 1, sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive (solo per il comma 1) (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione del delitto in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.

Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.)

La fattispecie disciplinata dall'art. 600 *ter* c.p. mira a sanzionare non soltanto tutte quelle attività commerciali o comunque a sfondo economico che si realizzano mediante immagini o spettacoli pornografici coinvolgenti minori, ma anche le condotte che danno origine a materiale pornografico in cui sono utilizzate persone minori di età.

Sanzione applicabile all'Ente

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- commi 1 e 2, sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- commi 3 e 4, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive (solo per i commi 1 e 2) (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione del delitto in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.)

La norma di cui all'art. 600 *quater* c.p. ha carattere di chiusura e residuale, giacché, onde non lasciare impunte alcune condotte di sfruttamento dei minori a fini di pratiche sessuali illegali, copre, come emerge dall'inciso "fuori dalle ipotesi previste dall'articolo precedente", i casi in cui non ricorra il concreto pericolo della diffusione del materiale.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote.

Se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione del delitto in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La tratta di esseri umani o tratta di persone è l'attività criminale che comprende la cattura, il sequestro o il reclutamento, nonché il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di una o più persone, usando mezzi illeciti e ai fini dello sfruttamento delle stesse.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o

sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione del delitto in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Ai fini della configurabilità del delitto in questione, le condotte descritte dalla fattispecie devono presentare il profilo del perseguimento di fini utilitaristici da conseguire mediante la realizzazione di condizioni caratterizzate dalla compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, così che quest'ultimo risulti trasformato in semplice oggetto di sfruttamento economico o sessuale.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione del delitto in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)

La norma vigente punisce chiunque: a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Il nuovo art. 603 *bis*, c.p. specifica, altresì, che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione del delitto in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.

G.1bis Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto)

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato si configura allorché il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:

- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- trattasi di minori in età non lavorativa;
- i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Trasporto di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 286/1998)⁴⁰

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Per tale reato è prevista la pena per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se tali fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sopra riportate, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è inoltre aumentata per ogni persona se i fatti:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato è punito altresì chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito dei reati sopra descritti, favorisce la permanenza di stranieri nel territorio dello Stato.

Sanzione applicabile all'Ente

- comma 3, 3 bis e 3 ter, sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;

⁴⁰ Reato introdotto dalla L. n. 161/2017.

- comma 5, sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

G.1ter Delitto di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)⁴¹

Il reato di razzismo e xenofobia ricorre se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale Internazionale, ratificato ai sensi della Legge 12 luglio 1999, n. 232.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Questo articolo prevede un'ulteriore sanzione interdittiva: se l'Ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D.Lgs. 231/2001.

G.2 Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai *Delitti contro la personalità individuale* e, in particolare, al delitto di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 603 bis c.p.), sono riferibili alle seguenti:

- *Gestione del fabbisogno e degli acquisti*

⁴¹ Articolo introdotto dalla L. n. 167/2017 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017".

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

- *Gestione dei Sistemi Informativi*

Le aree a rischio della Società, con riferimento al delitto di *Impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare* sono riconducibili a:

- *Gestione del fabbisogno e degli acquisti*
- *Gestione di incarichi e consulenze*
- *Selezione e assunzione del personale*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

G.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili a tutti i Destinatari.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 25 *quinquies* e 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono, altresì, proibiti i comportamenti in violazione ai principi e alle regole previste nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale.

Gestione del fabbisogno e degli acquisti

Gestione di incarichi e consulenze

Selezione e assunzione del personale

In relazione alle sopra indicate attività sensibili **si richiamano i presidi** contenuti nelle rispettive sezioni di cui alla **Parte Speciale A** del presente Modello.

Gestione dei Sistemi Informativi

In relazione alla predetta attività sensibile **si richiamano i presidi** contenuti nella rispettiva sezione di cui alla **Parte Speciale B** del presente Modello.

G.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25 *quinquies*, 25 *duodecies* e 25 *terdecies* del D.Lgs. 231/2001, garantiscono i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza così come indicato nella relativa sezione delle Parti Speciali summenzionate.

PARTE SPECIALE H

ABUSI DI MERCATO

Funzione della Parte Speciale H

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i Responsabili delle altre Funzioni aziendali a esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito si riportano le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25 *sexies*.

H.1 Abusi di mercato

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)⁴²

E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

⁴² Articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018.

- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) ⁴³

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

⁴³ Articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018.

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

A norma dell'art. 39, comma 1, della L. 28 dicembre 2005, n. 262, le pene previste da questo provvedimento sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

H.2 Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento agli *Abusi di mercato* sono riferibili alle seguenti attività:

- *Gestione contabilità generale e formazione del bilancio*
- *Gestione delle operazioni finanziarie*
- *Riunioni del CdA e dell'Assemblea*
- *Comunicazione esterna web e stampa*
- *Gestione delle informazioni privilegiate*

H.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili a tutti i Destinatari.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono, altresì, proibiti i comportamenti in violazione ai principi e alle regole previste nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale.

Gestione contabilità generale e formazione del bilancio

Riunioni del CdA e dell'Assemblea

Con riferimento alle sopra indicate attività **si richiamano**, invece, **i presidi** contenuti nelle rispettive sezioni di cui alla **Parte Speciale C** del presente Modello.

Gestione delle operazioni finanziarie

Con riferimento alla citata attività, oltre a **richiamare i presidi** contenuti nella rispettiva sezione di cui alla **Parte Speciale C** del presente Modello, a tutti i Destinatari coinvolti, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, nell'attività di *Gestione delle operazioni finanziarie*, **è fatto obbligo**, anche

avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- osservare le regole che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente l'assunzione di comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato;
- garantire che la gestione degli investimenti in strumenti finanziari sia operata nel rispetto di opportune *policy* o linee-guida deliberate dagli organi di vertice della Società, atte a regolamentare le finalità degli investimenti/operazioni ammissibili, la tipologia di strumenti finanziari consentiti nonché i limiti di operatività ovvero di importo per tipologia di operazione, i livelli di rischio tollerabili, il *rating* di affidabilità delle controparti oggetto di transazione finanziaria, nonché i criteri da utilizzarsi per la valutazione dei titoli in portafoglio e la determinazione del prezzo;
- determinare le opportunità di investimento/disinvestimento, ovvero le possibili operazioni finanziarie della Società, e sottoporle all'autorizzazione dei soggetti titolati della Società in funzione dell'importo, in accordo al sistema di procure e deleghe in vigore, anche sulla base di quanto preliminarmente pianificato a supporto della definizione del *budget*;
- tenere debitamente in considerazione, in fase di identificazione/selezione delle possibili operazioni in strumenti finanziari, quanto indicato dalle normative e regolamenti vigenti in materia di operazioni non consentite o a rischio di manipolazione del mercato. Qualora il Responsabile della Funzione competente identifichi operazioni anche solo potenzialmente a rischio manipolazione del mercato è tenuto a comunicare preventivamente detta evenienza soggetti titolati della Società al fine di ottenere l'autorizzazione a procedere;
- motivare opportunamente le operazioni in strumenti finanziari non aderenti alle suddette *Policy*/linee-guida, da sottoporre a verifica e successiva approvazione da parte delle Funzioni competenti;
- nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di porre in essere:
 - operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
 - operazioni non conformi a quanto previsto da normative e regolamenti in materia di manipolazione del mercato;
- assicurare, inoltre:
 - la sistematica analisi di *performance* dei titoli in portafoglio e oggetto di acquisizione, preordinata a qualsiasi operazione di investimento/disinvestimento e finalizzata alla loro valorizzazione, nel rispetto delle politiche contabili della Società e di eventuali linee-guida interne per la determinazione del *fair value* dei titoli approvate dai soggetti titolati della Società;

- la verifica di affidabilità e onorabilità degli intermediari finanziari utilizzati per le operazioni di acquisto/vendita di strumenti finanziari⁴⁴ (*broker, etc.*), attraverso l'analisi di opportuni indicatori di stabilità economico/finanziaria/patrimoniale e la verifica dell'appartenenza a Stati segnalati come non cooperativi o a regimi fiscali agevolati secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo, nonché alle *white list* pubblicate dall'Agenzia delle Entrate e le *black list* della Banca d'Italia;
- la gestione della custodia titoli disponendo eventuali trasferimenti tra conti previa autorizzazione dei soggetti titolati della Società;
- almeno su base annuale, la produzione di una reportistica periodica sull'*asset allocation* riepilogativa delle operazioni in strumenti finanziari poste in essere dalla Società⁴⁵ nel periodo di riferimento, oggetto di comunicazione ai soggetti titolati della Società, previa loro richiesta.

Fermo restando l'obbligo da parte di tutti gli attori coinvolti di comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate nonché fatti e/o comportamenti sintomatici di *Market Abuse* (con conseguente obbligo del predetto Organismo di riferire, tempestivamente, all'organo dirigente e/o di controllo le situazioni che, in concreto, possano integrare un illecito manipolativo ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza), il Responsabile di Funzione è tenuto a redigere e trasmettere un'informativa riepilogativa, su base semestrale, delle operazioni effettuate, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla procedura dedicata alle comunicazioni verso il predetto Organismo.

Comunicazione esterna web e stampa

Con riferimento alla sopra indicata attività, oltre a **richiamare i presidi** contenuti nella rispettiva sezione di cui alla **Parte Speciale B** del presente Modello, a tutti i Destinatari coinvolti, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, **è fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- assicurare correttezza, trasparenza e tracciabilità nella gestione del processo di comunicazione esterna, anche attraverso il canale *web* e la stampa, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di abusi di mercato⁴⁶;
- le informazioni oggetto di comunicazione esterna devono essere debitamente valutate e autorizzate dai soggetti titolati della Società. In particolare, deve essere previsto un opportuno *iter* di valutazione interna da parte delle funzioni

⁴⁴ Qualora non siano utilizzati istituti di credito di indubbia affidabilità e onorabilità.

⁴⁵ Indicativa anche delle operazioni effettuate non aderenti alle *Policy*/linee-guida stabilite dalla Società.

⁴⁶ Le comunicazioni esterne rientranti nell'ambito della gestione delle Informazioni Privilegiate, ai sensi e nel rispetto della normativa e dei regolamenti applicabili in materia, sono disciplinate nel presente documento nel processo "*Gestione delle Informazioni Privilegiate*".

competenti e di approvazione da parte delle funzioni di capogruppo nel caso di dati e informazioni di natura *price sensitive*⁴⁷ e *business sensitive*⁴⁸;

- effettuare il costante monitoraggio delle comunicazioni provenienti dall'esterno, al fine di identificare la presenza di notizie di dominio pubblico⁴⁹ afferenti alla sfera di interesse della Società, oggetto di comunicazione tempestiva agli Organi societari deputati e alle Funzioni interessate, i quali valutano, anche avvalendosi della collaborazione del *Referente Informativo*⁵⁰ e/o del *Comitato Informazioni Privilegiate*⁵¹, la tipologia, la natura e il potenziale impatto sul prezzo degli strumenti finanziari della notizia, anche al fine di valutare la necessità di ristabilire la simmetria informativa al pubblico, in accordo alle normative e regolamenti applicabili in materia;
- elaborare secondo le modalità previste dalla normativa di settore, anche di concerto con il *Referente Informativo/Comitato Informazioni Privilegiate*, le comunicazioni aventi a oggetto una Informazione Privilegiata da diffondere all'esterno, da sottoporre a previa verifica e approvazione da parte del citato *Comitato* e/o dei soggetti titolati della Società⁵²;
- con riferimento alla comunicazione tramite il sito *internet* aziendale⁵³, prevedere che il *Referente Informativo*, in collaborazione con le Funzioni preposte e competenti, garantisca, nel rispetto di quanto stabilito nel Codice aziendale per il trattamento delle informazioni privilegiate e dalle normative e regolamenti applicabili, che la pubblicazione/diffusione delle informazioni societarie avvenga con tempestività, chiarezza, correttezza, trasparenza, completezza, pari accessibilità e omogeneità informativa.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto** di:

- diffondere informazioni, voci e notizie non corrette, non aggiornate o in generale false o fuorvianti, direttamente o indirettamente, concernenti la Società, idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari anche finalizzate a favorire o svantaggiare taluni soggetti.

⁴⁷ Ossia le informazioni e i documenti non di pubblico dominio, idonei, se resi pubblici, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari emessi da una qualunque delle società del Gruppo quotata nei mercati regolamentati.

⁴⁸ Ossia le informazioni e i documenti riguardanti i prodotti, i marchi, i fornitori, i progetti di sviluppo e l'organizzazione delle società del Gruppo.

⁴⁹ Ovvero pubblicate da organi d'informazione di rilievo nazionale (stampa, agenzie, altri *mass media*) ovvero anche su siti *internet* specializzati e dotati di credibilità per gli operatori di mercato.

⁵⁰ Soggetto nominato dalla Società, responsabile della gestione delle Informazioni Privilegiate della medesima in base alle relative disposizioni del Codice Informazioni Privilegiate.

⁵¹ Organo nominato dalla Società, composto da più soggetti aventi autorità, competenza e responsabilità per assicurare la corretta gestione delle Informazioni Privilegiate relative alla stessa, cui la notizia viene sottoposta al fine di stabilirne l'eventuale natura *price sensitive*.

⁵² Al fine di verificare correttezza, aggiornamento e veridicità delle informazione oggetto di comunicazione esterna.

⁵³ Ovvero nei siti di informazione finanziaria e nei *forum* di discussione.

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o atipicità riscontrate.

Gestione delle Informazioni Privilegiate

A tutti i Destinatari coinvolti nell'attività di *Gestione delle informazioni privilegiate*, è **fatto obbligo**, anche avvalendosi, ove previsto dagli accordi in essere, della collaborazione o per il tramite delle funzioni erogate in *service* da SECI, di:

- assicurare la corretta gestione e trattamento delle informazioni privilegiate⁵⁴, in termini di tempestività, completezza e adeguatezza, nonché idonee modalità di comunicazione, sia all'interno che all'esterno della Società, di documenti e informazioni riguardanti la medesima, nel rispetto della normativa vigente in materia di informazione societaria, al fine di garantire simmetria e veridicità informativa al pubblico tutelando il mercato e gli investitori;
- adottare una procedura interna per il trattamento delle informazioni privilegiate con cui regolamentare e dettagliare ulteriormente le determinazioni stabilite nel presente processo;
- identificare e nominare un *Referente* aziendale responsabile della gestione delle Informazioni Privilegiate;
- istituire, se ritenuto opportuno ovvero ove previsto da norme applicabili, il registro delle persone informate, ossia il sistema aziendale in cui sono identificati sia i soggetti che hanno accesso a una specifica informazione privilegiata sia coloro che, in considerazione delle funzioni svolte, hanno accesso su base permanente a tutte le Informazioni Privilegiate. In particolare, detto Referente una volta iscritti i soggetti interessati, li informa tempestivamente della iscrizione nel Registro, degli obblighi di riservatezza a loro carico e delle sanzioni comminate in caso di omessa ottemperanza delle disposizioni in materia di gestione dell'Informazione Privilegiata
- garantire, nell'ambito del suddetto sistema aziendale, la riservatezza delle informazioni contenute, assicurando che l'accesso al medesimo sia limitato alle persone chiaramente identificate, l'esattezza delle informazioni riportate, nonché la relativa conservazione e archiviazione;
- prevedere che il Soggetto Interessato sia tenuto:
 - o qualora comunichi o venga a conoscenza della comunicazione ad altro soggetto (persona fisica o giuridica) di Informazioni Privilegiate, a comunicare immediatamente per iscritto al *Referente* i dati identificativi di detto soggetto, ai fini della immediata iscrizione nel Registro ovvero dell'opportuno aggiornamento dei dati ad esso relativi, secondo le modalità declinate nel presente processo;

⁵⁴ Informazioni come definite dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 ("MAR") e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

- ad adottare opportune misure idonee a impedire l'accesso a terzi alle Informazioni Privilegiate oggetto di utilizzazione per il tempo strettamente necessario all'espletamento dei propri compiti, nonché all'archiviazione e conservazione secondo modalità atte a garantirne la massima riservatezza;
- a garantire la massima riservatezza sulle Informazioni Privilegiate relative alla Società di cui siano a conoscenza, assicurando l'adozione di ogni necessaria cautela affinché la circolazione nel contesto aziendale di tali Informazioni si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle medesime, fino a quando le stesse non vengano comunicate al mercato secondo le modalità stabilite nel presente documento e nel Codice adottato dalla Società;
- prevedere che chiunque ritenga sussistente l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata di cui sia venuto a conoscenza, ovvero ritenga di essere in possesso di un'informazione potenzialmente di natura privilegiata, sia tenuto a comunicare senza indugio tale circostanza al *Referente*;
- garantire che la valutazione in ordine alla sussistenza e alla necessità di comunicare, in via tempestiva o ritardata, un'Informazione Privilegiata al mercato, oggetto di autorizzazione dei soggetti titolati della Società, sia effettuata a cura dei Soggetti titolati della Società, in collaborazione con i soggetti e le Funzioni competenti;
- stabilire che le Funzioni competenti e il *Referente* siano tenuti a motivare la sussistenza di eventuali condizioni per il ritardo⁵⁵, anche al fine della trasmissione alle Autorità competenti delle medesime;
- garantire che i rapporti con gli analisti, investitori professionali, operatori del mercato o con gli organi di stampa sono effettuati dai soli soggetti autorizzati dai soggetti titolati della Società e secondo modalità prestabilite e tali da garantire l'omogeneità delle informazioni oggetto di comunicazione all'esterno;
- assicurare che la Funzione *Investor Relations* sia tenuta a comunicare, con congruo anticipo, tutte le informazioni e la documentazione oggetto di diffusione al *Referente*, il quale è tenuto, anche in collaborazione o per il tramite delle Funzioni competenti e titolate, all'attuazione degli adempimenti informativi per la gestione dei suddetti incontri⁵⁶, tra cui l'informativa preventiva e la comunicazione della documentazione oggetto di diffusione alle Autorità/Organismi preposti, nonché alla messa a disposizione del pubblico della

⁵⁵ In accordo alla normativa vigente, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente gli interessi legittimi della Società;
- il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- la Società è in grado di garantire la riservatezza delle informazioni in questione.

⁵⁶ Nel rispetto di quanto stabilito dalle normative e dai regolamenti applicabili in materia di informazione al mercato.

documentazione, attraverso i mezzi ritenuti idonei allo scopo, previa autorizzazione da parte dei soggetti titolati della Società;

- prevedere che le interviste e gli incontri con i giornalisti, nonché convegni e seminari che abbiano a oggetto Informazioni Privilegiate, siano effettuate esclusivamente dai soggetti titolati della Società e dalle Funzioni competenti, preliminarmente autorizzate anche in accordo con il sistema organizzativo e di *governance* aziendale;
- garantire che l'opportunità di effettuare discorsi pubblici, interviste, seminari e convegni, nonché i possibili argomenti che verranno trattati, siano comunicati, con congruo anticipo, all'*Investor Relations* e ai responsabili delle Funzioni competenti, ;
- assicurare che l'Informativa al pubblico, da chiunque resa in dette circostanze, si limiti necessariamente a quanto già reso noto al pubblico stesso, secondo le modalità previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Con particolare riferimento alle operazioni di *Internal Dealing*, la Società nomina un *Referente* aziendale preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti⁵⁷.

Il *Referente*, anche in collaborazione con i soggetti e le Funzioni interessate, redige e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate⁵⁸, secondo le modalità stabilite dai regolamenti applicabili.

I Soggetti Rilevanti, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche definite nella procedura di *Internal Dealing* adottata dalla Società⁵⁹, sono tenuti a comunicare alla Società ed alle apposite autorità competenti, anche per il tramite del *Referente*, le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Associate.

Il Referente informativo assicura, secondo le modalità ed entro termini prestabiliti e indicati nella suddetta procedura, la ricezione, comprensione ed accettazione del Codice da parte dei Soggetti Rilevanti, anche attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione attestante l'accettazione delle disposizioni ivi presenti, tra cui l'inserimento del proprio nominativo nell'elenco dei Soggetti Rilevanti, nonché la consapevolezza dei propri obblighi giuridici e di quelli riguardanti le Persone Strettamente Legate, oltre alle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi.

Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i *Partner*, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali), con riferimento, in particolare, al caso di violazione degli obblighi di riservatezza sul trattamento delle informazioni aziendali anche di natura privilegiata.

⁵⁷ Operazioni definite tali ai sensi dalle normative/regolamenti in materia.

⁵⁸ Soggetti definiti tali come da normative/regolamenti in materia.

⁵⁹ In accordo alle normative/regolamenti applicabili.

Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, il *Referente* è tenuto alla comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza dell'eventuale diffusione illecita di una Informazione di natura Privilegiata.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell'emittente;
- porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio;
- comunicare tali informazioni a soggetti terzi, salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, ed in presenza di obblighi di riservatezza, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate ad utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni *de quibus*, sulla base delle medesime informazioni;
- partecipare su Internet a gruppi di discussione o chat-room aventi ad oggetto strumenti finanziari nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti la Società, a meno che non si tratti di incontri istituzionali operati dai soggetti titolati per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle Funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;
- richiedere di ottenere informazioni privilegiate della Società, se non ai sensi della normativa applicabile;
- discutere informazioni privilegiate in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- discutere di informazioni privilegiate al telefono, in luoghi pubblici, utilizzando la funzione "viva voce", onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non sono autorizzate a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere conservati in armadi chiusi o, per le strutture che ne siano dotate, negli appositi armadi di sicurezza. I documenti elettronici contenenti informazioni privilegiate devono essere gestiti con particolare riservatezza, osservando scrupolosamente le regole di sicurezza per l'utilizzo delle postazioni di lavoro informatiche

- effettuare comunicazioni istituzionali senza il preventivo coordinamento con le Funzioni preposte a tale compito e senza rispettare le procedure in materia;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, anche idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
- diffondere al pubblico valutazioni o notizie senza prima aver verificato l'attendibilità della fonte ed il carattere non privilegiato dell'informazione;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Tutti gli attori coinvolti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo, quelle situazioni che, in concreto, possono integrare un illecito manipolativo ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza.

H.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Fermi restando gli obblighi informativi relativi alle Parti Speciali cui sopra si è fatto espresso rinvio, i Destinatari del presente Modello, che si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare **tempestivamente** all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- fatti e/o comportamenti sintomatici di *Market Abuse*, e
- ogni anomalia, atipicità, deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Inoltre, il *Referente* è tenuto alla comunicazione **tempestiva** al predetto Organismo dell'eventuale diffusione illecita di una Informazione di natura Privilegiata.

Il Responsabile della Funzione interessata è tenuto a redigere e trasmettere un'informativa riepilogativa, su base **semestrale**, delle operazioni effettuate, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla procedura dedicata alle comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza.

I flussi informativi devono essere inviati all'Organismo di Vigilanza come da *form* di cui al documento "*Flussi informativi all'OdV*" che costituisce parte integrante del presente documento.